

TRIBUNALE ROMA 13 DICEMBRE 1985

PRESIDENTE: PELAGGI
ESTENSORE: DEL GIUDICE
IMPUTATI: MOLA ED ALTRI

Radiotelevisione • Emittenti televise private • Interconnessione funzionale • Reato • Insussistenza.

Non è previsto dalla legge come reato l'accordo tra più emittenti televisive per la trasmissione simultanea di un unico programma, con mezzi tecnici di portata non eccedente l'ambito locale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenze 20 luglio 1984 del Pretore di Roma (*Foro it.*, 1984, II, 508), Mola Aldo, Foscale Giancarlo e Previti Umberto, responsabili della emittente televisiva s.r.l. « Roma 2 », Rinaldi Giam-piero nella qualità di amministratore e, per epoca antecedente, di liquidatore della emittente « Antenna 4 », Perrone Carlo, amministratore delegato della S.p.A. « R.T.I. », e Scalfari Eugenio nella veste di presidente del consiglio di amministrazione della « Uomo T.V. », erano condannati per le contravvenzioni di cui gli articoli:

A) « 195 d.P.R. 156/73 modificato dall'art. 45 legge 103/75 in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/76 (*id.*, 1976, I, 2066) e 148/81 (*id.*, 1981, I, 2094), 110 cod. pen., per avere in concorso tra loro e con ignoti..., trasmettendo programmi predisposti dal circuito « Canale 5 » (i primi quattro) ... del circuito « Rete 4 » (gli altri), irradiato senza concessione trasmissioni non elaborate in proprio ed eccedenti l'ambito locale ».

B) « 1, 2 e 45 legge 103/75, 110 cod. pen. per avere... violato la riserva concernente le trasmissioni radiotelevisive in scala nazionale, stabilita a favore dello Stato, trasmettendo i programmi di cui al capo A) in ambito nazionale. In Roma, sino a tutt'oggi ».

Proposto tempestivo appello, a sostegno del gravame si eccepiva ritualmen-

Nella confusa situazione legislativa in tema di emittenza radio-televisiva privata venutasi formando a partire dalla sentenza Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 202 (*in Foro it.*, 1976, I, 2066) e culminata con la temporanea vigenza della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (il cui testo coordinato è riportato in questa *Rivista*, 1985, 404), le decisioni che si pubblicano sono lo specchio dei conflitti politico-economico-ideologici che paralizzano ogni tentativo di disciplina complessiva del settore.

I precedenti penali che avevano indotto all'approvazione della citata legge 10/1985 sono costituiti da Pret. Torino 13 ottobre 1984; Pret. Pescara 16 ottobre 1984 (*in Foro it.*, 1984, II, 545) e Pret. Roma 15 ottobre 1984 (*ivi*, 508). Per una ricostruzione delle recenti vicende v. R. PARDOLESI, *Networks: buio e ritorno*, in *Foro it.*, 1986, II, 228.

Fra i contributi penalistici v. T. PADOVANI, *Il governo penale dell'etere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 7; *Id.*, *In attesa della riforma radiotelevisiva: termini e proroghe nell'attività delle emittenti private*, in *Cass. pen.*, 1985, 1944. V. inoltre i brevi commenti sull'art. 195 cod. postale di P. FEDERICO, *Vigenza attuale dell'art. 195 cod. postale*, in *Legalità e giustizia*, 1985, 248; e di G. VOLPE, *Sull'odierna applicabilità dell'art. 195 cod. postale*, *ivi*, p. 285; M. GIARRUSSO, *Un « autoritario » intervento governativo nei contrasti giurisprudenziali in materia di interconnessione funzionale tra emittenti private*, in *Cass. pen.*, 1984, 2291.

Per una analisi degli effetti e della ultra-attività della legge 10/1985 v. C. CHIOLA, *Gli effetti del regime provvisorio per le emittenti radiotelevisive private*, in questa *Rivista*, 1986, 1; A. FRAGOLA, *Norme radiotelevisive di transizione*, in *Cons. St.*, 1985, II, 481.

Sotto il profilo costituzionale-civiltistico, sulla natura giuridica (diritto soggettivo, interesse legittimo) dell'attività di radiotelevisiva dopo le restrittive decisioni Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1984, nn. 6325 ss. (*in questa Rivista*, 1985, 183, con ampia nota di richiami) v. fra le altre, Pret. Bologna 22 febbraio 1985, in *Foro it.*, 1985, I, 1840. In dottrina, variamente, v. C. COSSU, *Diritto pretorio e impresa radiotelevisiva privata: ancora sulla nozione di ambito locale e sulla liceità della interconnessione funzionale*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1362; *Id.*, *Diffusione televisiva su scala ultra-locale*, *ivi*, 1996; *Id.*, *Concorrenza sleale, emittenti private e networks*, in questa *Rivista*, 1985, 691; R. BORRELLO, *Verso a fine dell'era della « supplezza »? Luci ed ombre nel processo di normalizzazione del sistema radiotelevisivo*, in *Giur. cost.*, 1985, I, 830; R. PARDOLESI, *La storia infinita: guerra dell'etere, problemi di giurisdizione*, in *Foro it.*, 1984, I, 2953; E. ROPPO, *In margine alla guerra dei networks « civili » e « penale » nella difesa del monopolio radiotelevisivo pubblico*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 263; nonché i numerosissimi interventi pubblicati nei fascicoli 1-3/1985 di *Legalità e Giustizia* (per un totale di 932 pagine) dedicati interamente alla disciplina del sistema radiotelevisivo; e in E. ROPPO (a cura di), *Il diritto delle comunicazioni di massa: Problemi e tendenze*, Padova, 1985.

Con riferimento alle emittenti estere v. la sentenza Corte Cost. 17 ottobre 1985, n. 231 (*in questa Rivista*, 1986, p. 425, con nota di C. CHIOLA, *La sopravvivenza dell'impresa di ripetizione televisiva affidata alla pubblicità commerciale*; e in *Giur. cost.*, 1985, I, 2058 con nota di E. SERAFIN, *Emittenti estere e pubblicità televisiva: l'incostituzionalità del divieto pubblicitario prepara la strada alle telecomunicazioni di massa*); nonché la recente Cass. 19 febbraio 1986, n. 1037, in *Foro it.*, 1986, I, 1307 (con osservazioni di R. PARDOLESI).

te, per impugnazione delle ordinanze dibattimentali, la incompetenza per territorio del Pretore di Roma, assumendosi provata (nel giudizio a carico del Mola, Foscale, Previti e Rinaldi) la pendenza di altro procedimento instaurato dal Pretore di Milano per gli stessi fatti e comunque perché, in ogni caso e per tutti gli imputati, indipendentemente dalla connessione, un esame più approfondito avrebbe posto in evidenza circostanze che radicavano la competenza di quest'ultimo giudice.

Si eccepiva, inoltre, la nullità del decreto di citazione emesso in primo grado, per assoluta genericità ed obiettiva incertezza dell'addebito e, come dedotto dalla difesa del Perrone, per mancato rispetto dei termini di deposito degli atti processuali.

Lamentando che la medesima condotta era stata artificiosamente sussunta sotto due fattispecie, nonostante che la pretesa violazione della riserva statale — capo B) — fosse da considerarsi una qualificazione dell'azione censurata con la prima imputazione, nel merito con ampie argomentazioni si deduceva che le trasmissioni delle cennate emittenti locali non potevano giuridicamente essere assimilate alla gestione di un impianto di diffusione su scala nazionale, talché l'affermazione di responsabilità si poneva in violazione del principio di legalità, avendo cioè il pretore equiparato l'esercizio di una rete televisiva nazionale alla trasmissione di programmi identici, attuata con l'esercizio di vari impianti in ambito locale, mentre per altro verso l'eccedenza da tale spazio delimitato — non legislativamente predeterminato — doveva essere riferita soltanto alla portata dell'impianto e non già al carattere della programmazione, se pure manifestatasi con trasmissione in contemporanea attraverso il sistema della pre-registrazione (c.d. videocassette).

Criticando l'assunto pretorile della illegittimità della diffusione di programmi da altri prodotti ed argomentando, come pure evidenziato nelle conclusioni orali, che l'obbligo di autoproduzione configurava un elemento inesistente nella normativa applicata ed introdotta dal giudicante in contrasto con il diritto, costituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero (proprio e altrui); infine rilevando la difesa dei primi

quattro giudicabili, che nessun conto era stato dato alla multiennale prassi amministrativa, assolutamente pacifica ed incontestata, ed a varie decisioni favorevoli, anche in sede penale, escludenti la consapevolezza di gestire l'azienda con modalità illegittime, tutti i motivi di appello concludevano per l'assoluzione con formula ampia, o per l'applicazione dello *ius superveniens*, che consentiva la trasmissione dello stesso programma pre-registrato ad opera di più emittenti, indipendentemente dagli orari prescelti.

In particolare la difesa del Rinaldi esponeva che l'attività della società « Antenna 4 » si sostanzia nella gestione dell'impianto di ripetizione ubicato sul Monte Mario, in esercizio sul canale 22 e nettamente distinto da quello di emissione (« Roma 2 »), sostenendo quindi che l'attività avente per oggetto determinati programmi non elaborati in proprio non era riferibile alla condotta del suo assistito, esaurentesi in ambito locale, ma senza considerare che il fatto contestatogli concerneva il concorso con l'azione dei coimputati.

Infine, nell'interesse del Mola, Previti, Foscale e Rinaldi si rilevava la mancata esclusione della parte civile ANTI (Associazione nazionale teleradiodiffusioni indipendenti), la cui domanda doveva essere rigettata, così come quella della costituita RAI, per assenza di prova in ordine all'esistenza di un danno risarcibile.

Ordinate le citazioni per l'odierna udienza, nella contumacia degli imputati, disposta sull'accordo delle parti la riunione dei procedimenti per i motivi espressi nella relativa ordinanza dibattimentale, data lettura degli atti consentiti, il patrocinatore della RAI, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, legge 4 febbraio 1985, n. 10 di conversione con modificazioni del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, poiché — come asserito — il legislatore avrebbe liberalizzato l'attività della emittenza privata, ponendo unica limitazione con la disposizione di cui al comma 4 del citato articolo. Il difensore dell'ANTI, il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano, come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione

di incompetenza territoriale specificamente riproposta sotto il duplice aspetto della ricorrenza di circostanze capaci di individuare quella del Pretore di Milano e di asserita connessione con procedimento instaurato da quest'ultimo, per gli stessi fatti.

Non v'è dubbio, secondo la prospettazione accusatoria emergente dalle imputazioni, che la condotta rispettivamente ascrivita agli imputati postulasse il concorso con i responsabili della società « Canale 5 » e « Rete 4 », indicati come ignoti, ma, per quanto qui rileva, debbesi osservare che le norme sulla competenza per connessione attengono, come ben noto, esclusivamente alla fase istruttoria, in quelle successive potendo farsi luogo soltanto alla riunione dei procedimenti, purché giовi alla speditezza dei medesimi i quali siano pendenti dinanzi allo stesso giudice ed in stato di poter essere decisi.

Peraltro, se nel giudizio a carico del Perrone e dello Scalfari della copia della nota RAI, datata 8 marzo 1982, prodotta a sostegno dell'eccezione, poteva desumersi la provenienza delle c.d. videocassette dallo « Studio principale », il che non provava di per sé che la condotta ascrivita, indipendentemente dalla non ritenuta connessione in fase istruttoria, rientrasse nella competenza di altro giudice, circostanza valevole anche per gli altri imputati, i documenti prodotti al medesimo fine nell'altro procedimento erano propri al decreto di archiviazione 17 maggio 1984 del Pretore di Milano, emesso in applicazione dell'art. 90 cod. proc. pen. nei confronti del direttore di « Tele Canale 5 », per essere già stato valutato il fatto, non previsto dalla legge come reato, con sentenza di proscioglimento istruttorio 18 ottobre 1983 (*id.*, 1984, II, 83), irrevocabile, e non emergendo caso di riapertura dell'istruzione ai sensi dell'art. 402 cod. proc. pen.

L'eccezione va, pertanto, respinta. Né appare meritevole d'accoglimento quella di nullità del decreto di citazione, per incertezza sui fatti che determinano l'imputazione, in quanto l'asserita incertezza non è assoluta, cioè tale da escludere la possibilità di difesa in riferimento agli elementi essenziali dell'imputazione, essendo invece identificabile l'addebito negli aspetti fondamentali, come reso evidente dalla circostanza che nelle

udienze pretorili, quand'anche in riguardo alla questione di competenza territoriale, era stata prodotta documentazione del tutto pertinente alla fattispecie in esame, oltre che precedenti giurisprudenziali, favorevoli nel merito alle tesi difensive, sulle trasmissioni in contemporanea attraverso l'utilizzazione delle videocassette pre-registrate.

Parimenti non fondata è l'eccezione unicamente sollevata dalla difesa del Perrone, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., durante il quale gli atti ed i documenti rimangono depositati in cancelleria, giacché, come attestato a verbale 20 luglio 1984, il fascicolo processuale, salvo i giorni 16 e 17 dello stesso mese, era stato depositato in cancelleria sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita nell'abitazione del Perrone il 13 giugno 1984, sicché — anche in ipotesi a prescindere dal rilievo che non v'è prova (o istanza) che proprio in quei giorni il difensore abbia fatto richiesta degli atti — nessun pregiudizio della difesa s'era in concreto verificato.

Ciò posto e considerato che le due sentenze impugnate si fondavano, non solo per il rito, su identica motivazione, occorre puntualizzare che il pretore perveniva all'affermazione di responsabilità per l'accertata interconnessione funzionale tra impianti gestiti su scala locale, comportante la creazione di un « circuito nazionale » a seguito di trasmissione contemporanea degli stessi programmi ad opera delle varie emittenti (salvo casuali « sfasamenti » temporali non superiori di norma ai 15 minuti), resa possibile dall'invio con i normali mezzi di trasporto (corriere) di cassette pre-registrate a ciascuna emittente locale, tra cui quelle menzionate nella contestazione dei reati.

Tale convincimento era sostenuto dal fondamentale, ma opinabile, rilievo che rientrasse nel potere-dovere del giudice determinare il concetto di « ambito locale » e conseguentemente l'eccedenza dal medesimo, sebbene la sentenza 28 luglio 1976, n. 202 della Corte Costituzionale avesse indicato la necessità dell'intervento legislativo per stabilire, tra l'altro, l'esatta delimitazione dell'ambito di esercizio — di carattere « locale » — degli impianti privati di diffusione televisiva via etere.

Si era, cioè, interpretata la predetta sentenza alla stregua di quelle con effetto additivo, talché, come esattamente osservato dal P.M., la formulazione delle imputazioni si appalesava risultato di un « combinato disposto » tra l'art. 195 d.P.R. n. 156/73 e la pronuncia della Corte Costituzionale, mentre, anche a non volersi soffermare sulla diversa tecnica dispositiva di tali decisioni (« ...limitatamente alla parte in cui non prevede... »), l'espresso rinvio alla motivazione (« ...e nei sensi di cui motivazione... ») ed il tenore di questa consentivano opposta premessa.

Si argomentava, poi, che « ...elemento costitutivo del reato contestato... » al capo A) della rubrica era rappresentato dalla non elaborazione in proprio dei programmi, assumendo che il limite posto dalla Corte Costituzionale alla emittenza privata era non soltanto espresso dalla natura delle trasmissioni — nella specie esclusa poiché travalicante i confini regionali — ma altresì « dall'uso dell'etere come mezzo finalizzato all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero » « in proprio », non tutelabile per la indicata « pedissequa messa in onda dei programmi predisposti » dalla società Canale 5 e, per il Perrone e lo Scalfari, da Rete 4.

Per la seconda imputazione — capo B) —, valutato che la qualifica nazionale di una emittenza era da ricercarsi non già nella capacità di raggiungere con le proprie trasmissioni ogni più remoto angolo del paese, ma in quella di irradiare programmi nella quasi totalità del territorio, potendo non essere economicamente conveniente servire zone scarsamente popolate, il pretore giudicava come la condotta degli imputati violasse il « precetto contenuto nell'art. 1 legge 103/75 (in relazione al correttivo introdotto dalla sent. cost. n. 202/76) che riserva allo Stato la diffusione di programmi televisivi su scala nazionale » e che « la sanzione (andasse) ovviamente ricercata nell'art. 195, n. 2, d.P.R. 156/73 modif. dall'art. 45 legge 103/75 ».

Sosteneva, infine, che le due contravvenzioni configurassero « componenti di un unico reato progressivo », in contrasto con il dispositivo attestante il concorso formale tra reati.

A prescindere, allora, da tali ultime affermazioni, è opportuno considerare

che la Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 1984, n. 237 (*id.*, 1984, I, 2049) ribadiva che con la menzionata sentenza n. 202/76 era stato riconosciuto il diritto di iniziativa privata all'installazione ed all'esercizio di impianti per la trasmissione via etere di programmi televisivi su scala locale, che per l'effetto era assolutamente libera nel senso che si svolgeva « in regime di totale carenza legislativa », ed al contempo, come pure leggesi nella sentenza Corte Cost. 21 luglio 1981, n. 148, era stata segnalata « al legislatore la necessità di regolarne l'esercizio, in modo da armonizzarlo con il connesso servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale costituito dalla diffusione su scala nazionale affidata al monopolio statale, al fine di realizzare, così, nell'interesse dell'utente, una equilibrata coesistenza tra servizio pubblico e iniziativa privata ».

In tale ultima decisione, proprio in riguardo al fenomeno delle interconnessioni tra emittenti locali eseguite in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale, secondo quanto era rappresentato dal giudice *a quo*, si tornava dalla Corte a rilevare « ...sia per quanto riguarda i mezzi usati, sia per quanto riguarda l'ambito e le modalità di esercizio delle trasmissioni sono materia devoluta alla regolamentazione legislativa... ».

Possono, quindi, nei limiti della concreta fattispecie, porsi le seguenti proposizioni interpretative: 1) l'ambito locale è definizione demandata al legislatore, in assenza della quale è impossibile determinare il concetto; 2) i mezzi usati e le modalità di esercizio dell'impresa televisiva su scala locale erano liberi per totale assenza di disciplina, purché non in contrasto con la riserva statale.

Orbene, che l'interconnessione funzionale attuata attraverso l'utilizzazione contemporanea delle videocassette realizzi negli effetti un « circuito nazionale » o « quasi nazionale », non può essere posto in dubbio, tuttavia ai fini della responsabilità penale, in assenza di specifica correlazione normativa ed in regime di libertà di trasmissione su scala locale, non può, se non a costo di vietata applicazione analogica, essere giuridicamente assimilabile tale fattispecie a quella della telediffusione via etere in

scala nazionale, contrassegnata dal carattere della circolarità, esprimente non solo la caratteristica fisica di irradiazione delle onde magnetiche in tutte le direzioni, ma anche ed essenzialmente la natura generale ed indiscriminata della loro destinazione.

Val quanto dire che l'esercizio di un totale impianto, che presuppone la sua collocazione o, nell'ipotesi più pregiudizievole, la sua fissazione in una condizione o assetto durevole (« chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni... », art. 195 d.P.R. n. 156/73), non può dirsi realizzato unicamente da una libera pattuizione o aggregazione tra più emittenti per l'adozione di un unico programma, trasmesso simultaneamente con mezzi tecnici di portata non eccedente l'ambito locale.

È appena il caso di considerare che detta prima conclusione, di per sé esauritiva ed inducente all'assoluzione perché il fatto ascritto al capo A) non è previsto dalla legge come reato, non è in alcun modo revocata in dubbio dall'assunto pretorile sulla illegittimità di trasmissioni di programmi non elaborati in proprio, circostanza ritenuta inoltre « elemento costitutivo » della predetta imputazione, sia perché tale requisito della condotta non emerge dalla norma contestata, vietante l'esercizio di impianti e non il contenuto delle trasmissioni, sia perché « è vero che il 1° comma dell'art. 21 della Costituzione riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero — e naturalmente non solo il pensiero originale di chi lo manifesta — con qualsiasi mezzo », come motivato nella sentenza 13 luglio 1960, n. 59 della Corte Costituzionale (*id.*, 1960, I, 1065), attinente alla materia di che trattasi.

Quanto alla seconda imputazione, è sufficiente osservare che essa si pone in duplicazione di quella di cui al capo A), essendosi ulteriormente sanzionato con l'unica norma penale contenuta nell'art. 45 legge 103/75 (cioè l'art. 195 d.P.R. 156/73) la stessa fattispecie concreta, valutata non già secondo il corrispondente precetto, ma — con autonoma affermazione di responsabilità — a norma delle disposizioni generali che, in particolare con il primo articolo, sanciscono le finalità ed i principi

fondamentali del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

Anche per tale capo va pronunciata medesima soluzione, in generale rilevandosi che le esposte considerazioni sono implicitamente confermate dagli stessi atti di costituzione di parte civile della RAI, ove, illustrandosene le ragioni di diritto, leggesi « ...per l'ipotesi che il reato sia stato commesso mediante impianti radioelettrici... su scala nazionale... » (c.d. interconnessione strutturale).

Devesi a tal punto osservare in ordine all'innovato *ius superveniens* ed in particolare alla operatività dell'art. 3, comma 3, d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni in legge 4 febbraio 1985, n. 10, che detta norma è oggetto di questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 25 febbraio 1985; in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione nella quale si prospettavano dubbi interpretativi sulla natura di legge temporanea o no di tale disposizione, diversamente dalla tesi difensiva emerse nel presente procedimento sulla natura interpretativa, plausibile, o di *abolitio criminis* (quest'ultima formulata però con riferimento al d.l. 20 ottobre 1984, n. 694, non convertito in legge).

Il dubbio di incostituzionalità, avanzato dalla difesa della RAI in sede di conclusioni, va anzitutto esaminato sulla scorta della necessaria pregiudizialità della questione rispetto al caso, secondo l'art. 23 legge 11 marzo 1933 n. 87.

Sebbene l'eccezione non sia stata formulata con la necessaria puntualità, tant'è che non sono indicate le norme costituzionali che si assumono violate, in ogni caso è assorbente la considerazione che la concreta fattispecie è decisa e risolta sulla base della normativa precedente a quella che si vorrebbe viziata di illegittimità costituzionale.

È, infatti, di palmare evidenza che i motivi di diritto posti a fondamento della decisione nel merito — dai quali non poteva prescindere, poiché logicamente non avrebbe potuto affrontarsi il punto relativo alla successione di leggi nel tempo (art. 2 cod. pen.), se non fosse stato ancor prima risolto il quesito circa la ricorrenza o no di un reato —

escludono che la questione di costituzionalità abbia rilevanza. Invero, quando anche il disposto dell'indicato art. 3, comma 3, legge 10/85 fosse in contrasto con la Costituzione, egualmente per l'applicata normativa, come sopra interpretata, non muterebbero i termini della decisione odierna, con la formula assolutoria adottata.

PRETURA TORINO

22 GENNAIO 1986

PRETORE:

CASALBORE

IMPUTATO:

A.

Sequestro per il procedimento penale • Emittenti televisive private • Network • Violazione della riserva dello Stato delle trasmissioni via etere su scala nazionale • Sequestro di cassette preregistrate, documenti ed impianti • Ammissibilità.

Va disposto il sequestro delle cassette relative ai programmi pre-registrati e dell'attrezzature tecnica necessaria alla loro diffusione, nonché dei ponti-radio utilizzati per trasmissioni ultralocali — sia al fine di acquisire agli atti del procedimento la prova del reato e di evitare l'inquinamento probatorio, sia per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze — in forza, essendo cessata la normativa temporanea in materia di trasmissioni radiotelevisive, dell'art. 185 cod. postale che vieta l'interconnessione strutturale, per ponti-radio, e quella funzionale, attuata mediante irradiazione di programmi pre-registrati.

Letti gli atti del procedimento penale n. 61255/82 r.g., relativi al reato previsto e punito dall'art. 195 cod. postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato dagli artt. 1, 2 e 45 legge 9 aprile 1975, n. 103, commesso in Torino dal 1° gennaio 1986;

viste le sentenze n. 202 del 28 luglio 1976 (*Foro it.*, 1976, I, 2066), n. 148 del 14 luglio 1981 (*id.*, 1981, I, 2094) e n. 237 del 13 luglio 1984 (*id.*, 1984, I, 2049) della Corte Costituzionale, con le quali è stato specificato l'ambito di applicazione delle contestate norme;

visto il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10 e successivo decreto (1° giugno 1985, n. 223, convertito in legge 2 agosto 1985, n. 397) di proroga dei termini;

rilevato che il predetto termine previsto per il 31 dicembre 1985 non è stato ulteriormente prorogato;

ritenuto, pertanto, che la normativa temporanea introdotta in materia di trasmissione radiotelevisiva ha cessato di avere vigore nel nostro ordinamento alla indicata data del 31 dicembre scorso;

visti i rapporti del nucleo regionale di P.T. della guardia di finanza in data 9 gennaio 1986 e 20 gennaio 1986 e del circolo costruzioni delle PP.TT. di Torino in data 18 gennaio 1986;

osservato che non si ritiene di poter condividere le tesi esposte nelle memorie a tale riguardo presentate dai difensori degli imputati in data 31 dicembre 1985, 9 gennaio 1986 e 10 gennaio 1986, 17 gennaio 1986 e 21 gennaio 1986; ed invece, la difesa, allegando anche alcuni pareri di esponenti della dottrina, sostiene che il comma 3 dell'art. 3 legge n. 10 del 4 febbraio 1985 non sarebbe soggetto al termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 3, per cui la disposizione che consentiva « la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti » sarebbe tuttora in vigore nel nostro ordinamento.

A sostegno di tale assunto, vengono soprattutto messi in evidenza due elementi: il primo relativo alla validità non sottoposta a termine della citata disposizione che viene, perciò, definita programmaticamente transitoria e non temporanea; il secondo relativo alla diversa formulazione letterale del citato comma 3 dell'art. 3 della legge 10/85, a differenza di quella adottata nella previsione del comma 2 dello stesso articolo. In quest'ultimo caso, invero, nel prevedere la possibilità dell'uso dei ponti-radio per le trasmissioni radiotelevisive (c.d. interconnessione strutturale), il legislatore ha usato l'avverbio « provvisoriamente » che, invece, non è stato usato a proposito della c.d. interconnessione funzionale che, come detto, è prevista nel menzionato comma 3.

Non si ritiene, in questa sede, di dovere esaminare e confutare tutte le numerose tesi avanzate dai difensori sulla natura della disposizione di cui si tratta, anche perché, al di là delle esercitazioni dottrinarie, ciò che conta infine è la norma nella sua reale ed obiettiva applicabilità.

È forse per questo che non si riesce nemmeno bene a comprendere che cosa significhi, sul piano della pratica applicazione delle leggi, definire una norma « programmaticamente transitoria ». E non si condivide neppure, in tale ottica, la netta contrapposizione che pure si è voluta dare alla categoria delle norme transitorie e a quella delle leggi temporanee.

Sono stati allegati anche alcuni verbali della discussione parlamentare attraverso la quale si è pervenuti all'approvazione della legge, per dimostrare, evidentemente, che alcuni esponenti del parlamento hanno ritenuto che il termine di cui si tratta fosse « ordinatorio » e non « perentorio », mettendosi così in risalto, per quel che può valere, come le opinioni dei partecipanti alla discussione siano state spesso discordi e non sempre giuridicamente corrette. Proprio per questo, dunque, il testo della legge, dopo la sua approvazione assume una rilevanza generale ed obiettiva ed una sfera di applicabilità che prescinde dall'intento particolare dei singoli componenti l'assemblea parlamentare che lo ha approvato. Orbene, è chiaro che nel caso in esame la volontà del legislatore era quella d'introdurre un regime transitorio in materia di diffusione radiotelevisiva. Ciò si evince non soltanto dall'espresso titolo dato all'art. 3 di cui si tratta, ma ancor più dal testuale rinvio, del tutto pleonastico, che nella norma viene fatto all'approvazione della legge generale sul sistema radio-televisivo. Anche al frettoso e spesso impreciso legislatore del 4 febbraio 1985, infatti, non deve comunque essere concettualmente sfuggito che una norma transitoria suppone una legge vecchia ed una normativa nuova che, perciò, abroga le precedenti disposizioni vigenti in materia. La funzione delle norme transitorie, infatti, è proprio quella di regolare i rapporti giuridici verificatisi successivamente all'abrogazione della vecchia disciplina e prima dell'entrata in vigore di quella nuova. L'intenzione del legislatore, dunque, appare chiara ed altrettanto chiara si rileva pure la convinzione che tale normativa avrebbe dovuto avere vigore fino all'approvazione della citata legge generale sul sistema radiotelevisivo. Così si spiega come il legislatore possa avere previsto anche delle disposizioni con decor-

renza dal 1° luglio 1986 (cpv. del comma 4 dello stesso art. 3). Il legislatore, in altri termini, riteneva di poter avere la volontà e la forza politica di prorogare e protrarre tale disciplina transitoria fino all'entrata in vigore della nuova legge generale sul sistema radiotelevisivo. In tale ottica, si comprende pure come mai sia stato previsto un termine di vigore della normativa stessa, quasi che il legislatore abbia voluto assegnare a se stesso un limite di tempo entro il quale approvare la legge generale e, ancor più, si spiega come siano stati necessari, poi, un nuovo decreto (1° giugno 1985, n. 223) ed una nuova legge di conversione (2 agosto 1985, n. 397) per prorogare tale iniziale termine. Senonché, alla scadenza del termine, non solo non è stata approvata la legge generale, ma il parlamento non ha nemmeno provveduto ad una nuova proroga del termine medesimo, per cui, sul piano della pratica applicazione, tale normativa ha perduto tutti i caratteri della transitorietà per il mancato verificarsi dei due citati necessari presupposti: l'abrogazione della vecchia disciplina e l'approvazione di quella nuova ed ha assunto, al contrario, decisiva rilevanza l'altro aspetto, espressamente previsto dallo stesso legislatore, vale a dire la temporaneità della legge. Essa, come già posto in evidenza, era una legge temporanea, a termine, per cui alla scadenza di tale termine, la normativa ha cessato di avere effetto per tutti i rapporti giuridici che si verificano oltre tale limite temporale. Quale rilevanza, allora, può essere assegnata all'intenzione e alla volontà politica del legislatore dell'epoca? Ad essa, infatti, si contrappongono l'intenzione e la volontà politica dell'attuale legislatore che non ha ritenuto di dovere prorogare ulteriormente il termine di applicabilità della norma di cui si tratta. Sarebbe, perciò, non rispondente ai principi della comune logica e, sul piano giuridico, pericoloso e molto grave rimanere ancorati all'intento legislativo dell'85, ancorché evidente, senza invece, osservare l'altrettanto chiara volontà dell'attuale legislatore, manifestatasi inequivocabilmente con l'omessa proroga del termine scaduto. L'altro elemento posto in rilievo dalla difesa, come osservato, è meno generico e più specificamente giuridico. Esso prende le mosse dalla diversa for-

mula letterale del comma 2 e 3 dell'art. 3, per dimostrare che il consenso del legislatore è stato provvisorio per quanto riguarda l'uso dei ponti di collegamento (comma 2), mentre è stato definitivo e, quindi, non collegato al termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, per quanto attiene ai programmi pre-registrati anche se diffusi contemporaneamente da più emittenti (comma 3). In sede di motivazione di un provvedimento che ha natura di decreto, quale è questa, non pare il caso di approfondire tutti gli aspetti relativi alla proposta questione. Per questo, non si ritiene di dover controbattere sul piano della stessa puntigliosità letterale, osservando, allora, che il legislatore sembra testualmente consentire l'interconnessione funzionale qualora si tratti di trasmissioni ad opera di « più » emittenti, per cui appare quanto meno discutibile l'applicazione di questa norma alle emittenti di cui trattasi, ciascuna appartenente alla medesima società ed allo stesso gruppo, con caratteri, quindi, di unicità.

Ciò che, al contrario, maggiormente interessa porre in evidenza in questa sede è, ancora una volta, l'aspetto sostanziale e non quello ottusamente formale della questione e, perciò, va osservato subito come la tesi proposta contraddice se stessa, giacché, se fosse accolta e condivisa, anziché raggiungersi il fine che con essa evidentemente ci si propone, si perverrebbe a risultati ancora più restrittivi e limitativi. Ed invero, con la tesi difensiva si assume che il comma 3 dell'art. 3 legge n. 10 del 1985 è del tutto autonomo rispetto al comma 1 ed introduce in via « programmaticamente transitoria » un illimitato consenso alla programmazione televisiva, anche in contemporanea ed anche su tutto il territorio nazionale, alla sola condizione che essa venga realizzata a mezzo di programmi pre-registrati. Il comma 2 dell'art. 3, invece, riferendosi all'aspetto tecnico e non programmatico della disposizione contenuta nel comma 1, di essa è perciò necessaria conseguenza e strettamente sottoposto al termine previsto nello stesso comma 1. Perciò, si conclude da parte dei difensori, non essendo riportabile al comma 1, il comma 3 non è formulato con validità temporanea, mentre il comma 2, diretta conseguenza del primo, risulta testualmente formula-

to in modo diverso dal comma 3. Da qui, una volta scaduto il termine, la conseguenza che comma 1 e 2 non sono più in vigore, mentre il 3 (ed anche il 4) continua ad essere applicato, in tal modo legittimando l'attività degli imputati che adottano, appunto, per le trasmissioni televisive il cosiddetto sistema della cassettazione. Ebbene, così riassunta la tesi difensiva, veramente non si comprende come si possa sostenere che con il comma 3 dell'art. 3 della legge si sia voluto introdurre, indipendentemente dalla previsione contenuta nei primi due commi, un nuovo programmatico aspetto riferito alla possibilità di trasmettere in contemporanea programmi pre-registrati. Se le ragioni di necessità ed urgenza che avevano indotto il governo ad emanare il decreto, successivamente convertito nella legge di cui ci si occupa, erano state individuate proprio nel c.d. « oscuramento » di alcune emittenti, che creava discriminazioni su distinte fasce regionali di utenza di programmi pre-registrati, in che cosa consisterebbero, allora, la novità e la programmaticità del comma 3 a differenza del comma 1? Se l'unico scopo di tutta la decretazione d'urgenza, in altri termini, era appunto quello di fare proseguire le trasmissioni « oscure », che erano trasmissioni su cassetta pre-registrata, quali sarebbero gli elementi programmatici riferiti ad un sistema nuovo e futuro di trasmissioni, non riconducibile già al comma 1 dell'art. 3 e a tutto il contesto delle norme, complessivamente considerate? Le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 3, invece, ad avviso di chi scrive, si riferiscono alla medesima situazione, che il legislatore, in via di urgenza, intendeva risolvere e temporaneamente consentire. Poiché, invero, alcune emittenti, non potendo più trasmettere i programmi nazionali per l'intervento di alcuni Pretori, avevano deciso di annullare del tutto ogni forma di programmazione, per risolvere questa situazione, con una decisione peraltro singolare, il governo aveva ritenuto d'intervenire con strumento legislativo. e tutto ciò appare indiscutibile e risulta, del resto, testualmente fotografato nella stessa disposizione normativa con cui si stabilisce che è consentita la « prosecuzione » dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive. Al fine di meglio specificare, evi-

dentemente, sul piano tecnico-pratico quanto stabilito nel comma 1, il legislatore ha previsto il comma 2 e 3 che chiariscono proprio ciò che si intendeva consentire con la disposizione contenuta nel comma 1 e, cioè, l'uso dei ponti-radio e l'interconnessione funzionale. I due commi successivi, insomma, non sono altro che un chiarimento di quanto contenuto nel comma 1, del quale, perciò, essi vanno a far parte integrante.

Se non fosse così e se si volessero accogliere le tesi della difesa, che ragioni avrebbero avuto il governo, prima, ed il parlamento, dopo, d'introdurre un comma 2 assolutamente ripetitivo dell'1 e, quindi, del tutto inutile? Dopo avere stabilito che era consentita la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private con gli impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, quale necessità vi poteva essere di stabilire pure che erano provvisoriamente consentiti i ponti-radio di collegamento, se essi già erano in funzione alla data del 1° ottobre 1984 e, perciò, erano già stati legittimati dalla previsione contenuta nel comma 1? Poiché, peraltro, il sistema usato per le trasmissioni radiotelevisive alla data del 1° ottobre 1984 non era soltanto quello realizzato attraverso l'uso di ponti-radio, ma anche quello della diffusione in contemporanea di programmi pre-registrati, da qui la necessità, dopo aver fatto espressa menzione dei ponti-radio, di prevedere espressamente come consentita anche l'altra forma di programmazione, giacché, diversamente, essa avrebbe potuto apparire vietata. Il fatto, poi, che il legislatore abbia usato una diversa formulazione letterale per prevedere il comma 2 e 3, potrebbe ad esempio, essere spiegato con la anticipata volontà di modificare e regolare con la legge generale l'uso dei ponti-radio e non invece dei programmi pre-registrati, ma certamente esso non è, da solo, elemento chiaro ed indicativo nel senso sostenuto dai difensori.

Ancor più si perviene a questa conclusione, se si riflette su una circostanza di decisiva rilevanza, che i difensori degli imputati sembrano ignorare o dimenticare.

Se si accogliesse la tesi della difesa, pur rimanendo in vita il comma 3 e 4 dell'art. 3, i primi due commi non sarebbero più in vigore per la scadenza del

termine (né si vede come i difensori potrebbero sostenere il contrario). Interpretata in questo modo, la legge produrrebbe effetti devastanti, giacché tutti i ponti-radio sarebbero vietati, anche soltanto quelli tra gli studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori, così come espressamente previsto dal testo normativo in discussione. Ciò significherebbe che anche le trasmissioni delle emittenti che fanno capo agli imputati, pur essendo astrattamente legittimate a trasmettere programmi pre-registrati, senza l'uso di alcun ponte-radio, neppure quelli per diffondere trasmissioni in ambito locale, non sarebbero praticamente in grado di raggiungere l'utenza se non nel raggio di poche centinaia di metri dallo studio di emissione dei programmi. Come si evince, infatti, dal rapporto del circolo costruzioni (e relativi schemi di collegamenti allegati) in atti, Canale 5, Italia 1 e Retequattro, per poter diffondere dagli studi di emissione i programmi nella sola città di Torino si servono di vari ponti-radio, nonché di una fitta catena di altri ponti-radio per poter coprire un ambito di diffusione regionale. Se, pertanto, alla luce delle citate sentenze della Corte Costituzionale in ordine all'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 195 cod. post., si doveva prima dell'introduzione della normativa di cui si discute sostenere che le trasmissioni in ambito locale e, perciò, regionale erano consentite, accogliendo la tesi proposta dalla difesa, si perverrebbe oggi all'effetto pratico di vietare anche in ambito locale le trasmissioni dei *networks* e anche tutte quelle delle altre emittenti che hanno sempre limitato le loro trasmissioni all'ambito locale, le quali, senza l'uso di alcun ponte-radio, non sarebbero in grado di diffondere trasmissioni ricevibili dall'utenza. Il legislatore, dunque, avrebbe, da una parte, stabilito un principio « programmaticamente » inutile e, dall'altra, avrebbe introdotto una disciplina normativa che, vietando di fatto anche le trasmissioni di ambito locale, nettamente contrasterebbe con i principi dettati dalla Corte Costituzionale in ripetute occasioni. Non può esserci, perciò, nessuno spazio per la proposta interpretazione. Si potrebbe, allora, da parte della difesa, sostenere che, caduti i primi due commi dell'art. 3, riviverebbe l'art. 195 cod. post. per quanto

riguarda l'uso dei ponti-radio, si da consentire l'uso di tali ponti-radio di collegamento in ambito locale, mentre rimarrebbe operante per le trasmissioni pre-registrate il principio del comma 3 dello stesso art. 3. Ma un tale tentativo di far morire e rivivere principi e norme a secondo soltanto della propria convenienza, sarebbe immediatamente destinato al fallimento ed infatti — come pare — esso non risulta nemmeno proposto dalla difesa. Difficilmente, inoltre, con una simile tesi, si riuscirebbe a giustificare perché mai si assegni un rilievo decisivo ad una spiegabile difformità testuale tra comma 2 e 3, mentre del tutto si ignora quanto altrettanto testualmente e molto più chiaramente sancito dal comma 2 dall'art. 3, il quale esplicitamente prevede i ponti-radio tra gli studi di trasmissione e i rispettivi trasmettitori (così fotografando anche le trasmissioni in ambito locale) consentendoli solo provvisoriamente. Si dovrebbe, allora, pervenire alla conclusione che il comma 2, non solo è stato inutile, giacché si ripete in esso un consenso già espresso nel comma 1, ma è anche come se non fosse mai stato previsto, giacché il suo specifico contenuto tecnico non avrebbe avuto proprio nessun rilievo né prima e nemmeno dopo la scadenza del termine;

ritenuto, per quanto osservato, che le tesi esposte dalla difesa non possono essere condivise e che tuttora è in vigore e perfettamente applicabile l'art. 195 cod. post. citato;

rilevato che le emittenti Canale 5, Italia 1, Retequattro, Pan e Rete A diffondono in Torino programmi televisivi, attraverso collegamenti con ponti-radio (anche ultraregionali per le ultime due) e attraverso la diffusione di programmi pre-registrati (trasmessi in ambito nazionale dalle prime tre) che appaiono effettuati in violazione dell'ambito locale;

osservato che le predette emittenti non risultano provviste di autorizzazione o concessione;

considerato che la definizione del concetto di « ambito locale » appare assegnata alla valutazione del giudice; ed invero, anche al riguardo della possibilità di una concreta applicazione in sede penale della norma contestata non si ritiene di poter condividere la tesi avanzata dalla difesa che, producendo copia della sentenza del Tribunale di Roma

sez. VIII penale, pronunciata in data 13 dicembre 1985 (v. *retro* p. 523) e depositata il successivo 23 dicembre con la quale, in grado di appello, venivano riformate due sentenze dal Pretore di Roma emesse in data 20 luglio 1984, fa propri i due essenziali principî sostenuti nel citato provvedimento del tribunale, in ossequio ai quali gli imputati, condannati in primo grado dal pretore, venivano, invece, assolti in grado di appello. I due principî, così come individuati nella stessa citata sentenza, consistono nell'impossibilità da parte del giudice di determinare il concetto di ambito locale che è invece definizione demandata al legislatore e nell'impossibilità di qualificare come esercizio di impianto di radio-tele-diffusione su scala nazionale la « libera pattuizione o aggregazione tra più emittenti per l'adozione di un unico programma, trasmesso simultaneamente con mezzi tecnici di portata non eccedente l'ambito locale ». Ebbene, anche a questo proposito sono numerosissime le ragioni per cui non si ritiene di poter condividere i menzionati principî e non tutte possono essere articolatamente prese in considerazione per la durata stessa del provvedimento che si va ad emettere. Solo perché non possa apparire presuntuoso discostarsi senza motivare da un provvedimento di organo giudiziario adottato in secondo grado di giudizio proprio su sentenze pretorili, pare opportuno, per quanto riguarda il primo punto, relativo alla possibilità da parte del giudice di definire il concetto di ambito locale individuato dalla Corte Costituzionale, rappresentare che si ritiene di condividere quanto a tal riguardo affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. II penale che, su conforme parere del procuratore generale, con sentenza in data 28 gennaio 1981, ha stabilito che: « ...allo stato, il giudice penale ha il potere-dovere di accertare l'eccedenza dall'ambito locale della portata di un impianto di telecomunicazioni, anche in mancanza di precisi apporti legislativi in materia, in riferimento all'intento della norma la cui costituzionalità... » è presupposta dalle note e citate sentenze della Corte Costituzionale. La stessa Corte di Cassazione, inoltre, riporta nella sentenza anche una precedente decisione delle sezioni unite della Cassazione civile con la quale era stato

stabilito che la normativa esistente era idonea a fornire i criteri all'amministrazione delle poste per il rilascio di « autorizzazione » all'esercizio di impianti via etere in ambito locale. Non si ritiene proprio, quindi, di dover fare altre considerazioni al riguardo, se non osservare che, in ogni caso, qualora non tutti i concetti di una norma penale fossero determinati e precisati in modo chiaro e definibile si dovrebbe, se mai, a parere di chi scrive, sollecitare l'intervento della Corte Costituzionale perché si pronunci sulla portata dell'intera norma, ma non si può mai praticamente applicare una norma cogente del nostro ordinamento. Condividendo, pertanto, la menzionata decisione della Suprema Corte, si ritiene sia potere-dovere di questa autorità stabilire quale sia il concetto di ambito locale di trasmissioni radio-televisive e, mentre si rinvia ad eventuali successivi e più motivati provvedimenti la precisazione dei concreti criteri per la definizione della sua portata, si anticipa in questa sede che non si ritiene di potersi discostare da quanto a tal riguardo, con precise e diffuse motivazioni, ha più volte ribadito e indicato anche il Tribunale di Torino con i provvedimenti adottati, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell'ottobre-novembre 1984, dei quali vi è copia in atti.

Per quanto riguarda la seconda questione, quella relativa all'interconnessione funzionale, non è chi non veda subito che il Tribunale di Roma è partito da un dato di fatto inesatto. Nel provvedimento di cui trattasi, infatti, così come precedentemente riportato, ci si riferisce alla « libera pattuizione o aggregazione tra più emittenti per l'adozione di un unico programma... ». Orbene, non si conoscono gli atti del procedimento romano, ma, trattandosi di analoghi marchi e reti televisive, forse non è tanto azzardato affermare che il collegio è caduto in errore nel valutare « libera » la pattuizione e l'aggregazione delle emittenti in questione. Si è già osservato, addirittura, come sia difficile pervenire alla conclusione che si tratti di una pluralità di emittenti e non, invece, di una soltanto (laddove il termine emittente, ovviamente, non venga confuso con studio di emissione dei programmi), ma giungere fino al punto da ritenere queste

di cui si tratta tante emittenti che liberamente e spontaneamente, quindi ciascuna nella sua piena autonomia, si accordano sui programmi da diffondere, francamente ci pare troppo.

Sia ben chiaro che non si ritiene di poter condividere il parere del Tribunale di Roma nemmeno se le pattuizioni e le aggregazioni delle emittenti fossero veramente libere ed autonome. Anche in quest'ultimo caso, invero, dalla interconnessione delle emittenti deriverebbe quel concreto pericolo di formazioni monopolistiche che la Corte Costituzionale ha proprio espressamente inteso evitare, limitando, perciò, al solo ambito locale la possibilità e la liceità delle trasmissioni radiotelevisive. In tale senso, d'altra parte, si è espresso anche il Tribunale di Torino con le citate ordinanze di cui è copia in atti. E vale la pena mettere in luce come, in proposito, persino uno degli autori ai cui scritti si richiamano i difensori nelle loro memorie non abbia potuto omettere di osservare che si poteva distinguere tra interconnessione strutturale e interconnessione funzionale, al fine di rivendicare la piena liceità di quest'ultima, solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/76. In tale decisione, invero, la limitazione all'ambito locale delle trasmissioni sembrava legata, nel pensiero della corte, più alla limitatezza delle bande di frequenza da poter sfruttare, che al concreto pericolo dell'insorgere di monopoli o oligopoli. Ecco, allora, che poteva avere un senso dimostrare che con l'interconnessione funzionale non si realizzava quell'invasione dell'etere che si voleva scongiurare, giacché tale sistema consentiva di garantire che ogni emittente, da parte sua, si limitasse rigorosamente alla trasmissione in ambito locale. Senonché la Corte Costituzionale con la sentenza 148/81, ed i principi in essa stabiliti sono stati ancora richiamati con la sentenza n. 237/84, ha chiaramente indicato come, indipendentemente dalle frequenze disponibili, ogni forma di superamento e di travalicamento dell'ambito locale delle trasmissioni radiotelevisive genererebbe la possibilità di insorgere di formazioni monopolistiche, sì da mettere in pericolo anche il servizio statale dell'informazione nazionale, dal momento che « una serie di fattori di ordine economico, con l'utilizzazione del progresso del-

la tecnologia, fa permanere i rischi di concentrazione oligopolistica attraverso lo strumento della interconnessione e degli altri ben noti mezzi di collegamento di vario tipo oggi esistenti per le trasmissioni televisive ».

Quanto valgono ancora, ci si chiede a questo punto, tutte le distinzioni e le argomentazioni per dimostrare che, alla stregua dell'art. 195 cod. postale, l'interconnessione strutturale sia vietata e quella funzionale consentita? E, come si è osservato — si badi — si è finora parlato del solo pericolo dell'insorgere di formazioni monopolistiche o oligopolistiche. Che dire, allora, quando esse, come nel caso di specie, non sono un semplice e temuto pericolo, bensì una pericolosa, concreta realtà?

Vi è, poi, da osservare come appaia poco comprensibile ed abbastanza contraddittorio il principio, stabilito dal Tribunale di Roma secondo il quale sarebbe lecita la trasmissione simultanea di un unico programma effettuata « con mezzi tecnici di portata non eccedente l'ambito locale ». Dopo avere affermato, infatti, che la definizione di ambito locale è sottratta alla competenza del giudice e resta assegnata alla sfera di discrezionalità del legislatore che però, allo stato, nulla ha stabilito a tal riguardo, il collegio non può ragionevolmente fare riferimento alla « portata non eccedente l'ambito locale », giacché tale espressione, se riguardata nel complesso del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, finisce per generare confusione e perde ogni significato o, peggio ancora, può essere riferita a qualsiasi trasmissione anche simultanea e indipendentemente dall'ambito in cui essa viene diffusa, per mancanza della definizione normativa di ambito locale. Tale principio, per quanto osservato, sarebbe esattamente l'opposto degli indirizzi interpretativi che la Corte Costituzionale aveva dettato proprio a proposito della norma (art. 195 cod. postale) che il Tribunale di Roma era stato chiamato ad applicare.

Un'ultima considerazione si ritiene di dover fare circa la più volte citata sentenza del Tribunale di Roma. Essa, infatti, riesaminando due sentenze del Pretore di Roma del 20 luglio 1984, si riferisce a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge in esame n. 10/85

e prima ancora che si fosse emanato il primo decreto-legge in materia. Sorge, allora, spontanea una domanda. Se la decisione richiamata, che assolve gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, fosse giuridicamente fondata e corretta, come da più parti la si vuole fare apparire, come mai il parlamento, con la legge di conversione, proprio riferendosi alle medesime situazioni di fatto giudicate dal Tribunale di Roma, ha ritenuto, introducendo all'art. 4 il comma 3-bis, di dover prevedere una causa di non punibilità per le violazioni penali (e amministrative) di cui all'art. 195 cod. postale commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa? Non sembra dubbio, invece, che proprio con l'introduzione della citata norma il legislatore abbia, sul piano della interpretazione autentica, oltre che su quello logico e concettuale, riconosciuto che l'attività delle emittenti di cui trattasi, alle quali si riferisce la prevista causa di non punibilità, costituisse violazione penale a norma dell'art. 195 cod. postale. Ancor più sintomatico del fatto che questa sia stata la interpretazione autentica del nostro legislatore è la circostanza che il comma 3-bis è stato introdotto nella normativa direttamente in parlamento, in sede di conversione in legge del decreto del governo. Tale disposizione, perciò, non è stata dettata dalla necessità di far riprendere le trasmissioni alle emittenti c.d. « oscurate » alle quali, per riprendere l'attività, era bastata la disposizione contenuta nel decreto che ne consentiva temporaneamente la prosecuzione, bensì di evitare, se mai, ai responsabili di tali emittenti tutte le conseguenze penali e amministrative derivanti da tale attività. L'interpretazione autentica del legislatore, proprio all'opposto di quella del Tribunale di Roma, dunque, è che il fatto fosse previsto dalla legge come reato;

considerato, inoltre, che non è possibile, sulla base delle espresse convinzioni, accogliere le richieste della difesa, relative agli eventuali interventi da parte di questa autorità atti ad impedire la prosecuzione del reato; ed infatti con l'art. 219 cod. proc. pen. non si assegna al giudice e agli organi di polizia giudiziaria una facoltà, discrezionalmente esercitabile. Con tale norma si impone

l'obbligo giuridico di intervenire, affinché il reato non venga portato ad altre più gravi conseguenze. Resta assegnata alla facoltà dei predetti organi, se mai, la scelta dello strumento più idoneo di intervento, ferma restando, peraltro, l'obbligatorietà del risultato da conseguire. Obbligatorietà che, nel caso di specie, impone anche la necessità di un'indifferibilità assoluta dell'intervento giacché non si tratta soltanto di eliminare le conseguenze di un reato già commesso, bensì si è in presenza di una costante e ripetuta e continuata attività nella quale è possibile ravvisare altri ed autonomi estremi del reato che, per preciso dovere d'ufficio, deve essere impedita e non può essere tollerata. Anche per quanto riguarda la scelta dello strumento più idoneo di intervento, si è ritenuto di dover far precedere all'eventuale sequestro speciali ed accurate indagini, intese a definire con assoluta certezza l'attuale situazione di fatto, nonché espressa e chiara diffida alle emittenti con studio di emissione in Torino, affinché ci si astenesse dall'attività che potesse costituire reato. Non è un caso, infatti, che, dopo la notifica di tale diffida, i responsabili dell'emittente televisiva GRP si siano astenuti dall'effettuare altri collegamenti in ponti-radio con emittenti di altre regioni per diffondere le relative trasmissioni in Torino e non è certo privo di significato il fatto che il responsabile dell'emittente Telestudio abbia deciso di differire sensibilmente la diffusione dei programmi del circuito « Euro TV », così convalidando l'assunto difensivo e, cioè, che tale emittente torinese, nella piena autonomia di programmazione, può stabilire quali siano le trasmissioni più convenienti per l'emittente medesima, mentre la sua partecipazione, peraltro solo contrattuale, al consorzio « Euro TV » è dettata soprattutto dalla difficoltà, in caso contrario, di reperire sul mercato programmi televisivi di buon livello proprio per la robusta concorrenza delle grosse reti televisive e dei ben noti *networks*. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, allora, ferma restando la prosecuzione del procedimento penale anche nei confronti di tali responsabili, al fine di accertare le eventuali responsabilità penali, non si ritiene di dover adottare altri più gravi ed efficaci provvedimenti, destinati, per giun-

ta, a suscitare inevitabilmente anche non pochi clamori e critiche. Stessa decisione, però, non può essere presa nei confronti delle altre emittenti interessate che, nonostante tutto, continuano la loro attività nella quale è dato ravvisare gli estremi del reato e che, perciò, deve essere impedita con altri strumenti di intervento. Basta, del resto, consultare quanto a tal riguardo è sempre stato affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per convenire sull'inevitabilità e indifferibilità del nuovo intervento. Per tutte, basta citare, in questa sede la più recente sentenza adottata a sezioni unite penali (il 24 novembre 1984, Messina, *id.*, 1985, II, 65) dalla Corte di Cassazione con la quale si è riconosciuta la piena compatibilità del potere di sequestro del giudice, a norma dell'art. 219 cod. proc. pen., con le attribuzioni di vigilanza del sindaco sugli eventuali abusi e violazioni in materia urbanistica. E la decisione della Cassazione si attanaglia al caso di specie, da una parte, per l'astratto principio in essa contenuto che, come osservato, è la ripetizione di quanto il Supremo Collegio ha sempre ribadito a proposito dei doveri derivanti dall'art. 219 cod. proc. pen. e, dall'altra parte, per le notevoli somiglianze tra il sistema di controllo previsto dalla normativa urbanistica e quello che in questa sede più interessa, in materia di radioteleddiffusione, nel quale pure è previsto un controllo amministrativo da parte del ministero delle poste e relativi uffici periferici.

Un'ultima precisazione si rende, forse, opportuna per il rilievo che il difensore, nella memoria del 20 gennaio 1986, dà all'art. 219 cod. proc. pen. L'obiezione della difesa infatti, è che l'intervento dell'autorità di polizia giudiziaria ex art. 219 cod. proc. pen. debba essere limitato ai casi in cui si possano eliminare le conseguenze di un reato già commesso, non potendosi estendere tale intervento anche a casi, come quello di specie, in cui la successiva attività che si va ad impedire non è la conseguenza di un precedente reato, ma costituisce autonomo e futuro reato.

Orbene, anche se tale interpretazione può apparire suggestiva, se rapportata al caso concreto, non è chi non veda come essa, invece, sia inaccettabile e improduttiva di effetti sul piano pratico.

Intanto, se reato è ravvisabile nell'attività dell'interconnessione funzionale, esso è chiaramente un reato continuato per la evidente unicità del disegno criminoso che si intende perseguire. In secondo luogo, si tratta di programmazioni anticipate e pubblicizzate su quasi tutti gli organi di informazione, anche quella non specializzata, confermate anche dalle informali dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle emittenti ai verbalizzanti. Il che significherebbe che, acquisita in tal modo la notizia del reato si avrebbe per momento, di far cessare il reato iniziato, rimanendo in attesa di quello successivo per operare un nuovo intervento e così di seguito e, francamente, tutto ciò pare, oltre che poco ragionevole, soprattutto inadeguato alla gestione e all'efficacia degli strumenti processuali.

Vi è, ancora, da osservare che non è vero che si interviene sugli impianti, come messo in evidenza nella citata memoria, ma soltanto sui mezzi per poter trasmettere i programmi nazionali pre-registrati, il che significa, al contrario di quanto rilevato nella citata memoria, che si interviene sugli strumenti pratici e materiali che servono alla commissione del reato, per cui per essi sorge anche la necessità di acquisirli a fini istruttori a norma degli art. 337 ss. cod. proc. pen., ma non viene fatto alcun processo all'intenzione, ferma restando la possibilità per l'emittente di diffondere altri programmi in ambito locale, diversi da quelli del circuito nazionale.

Proprio per questo, nei casi di interconnessione funzionale, si interviene sulle cassette pre-registrate e non sulle antenne o sui collegamenti in ponte-radio.

Bisogna considerare, anche sulla base di quanto verificatosi nelle precedenti occasioni, inoltre, che presso le sedi e gli studi delle emittenti non vengono rintracciate ed acquisite più di poche decine di video cassette pre-registrate, utili pertanto ad assicurare le trasmissioni programmate per l'arco di circa ventiquattro ore e, perciò, proprio pertinenti al reato che in quel momento gli organi di polizia giudiziaria accertano.

Ciò significa che tale materiale, anche se impedisce la prosecuzione dell'attività futura, se sequestrato, costituisce comunque, sul piano istruttorio, la prova

del reato per cui si procede ed è suscettibile, a norma dell'art. 240 cod. pen., anche del successivo provvedimento di confisca, ancorché facoltativa. Va evidenziato, infine, come la esposta tesi sia di nessun rilievo pratico. Lo stesso difensore, infatti, afferma che è compito di pubblica sicurezza assegnato alla polizia quello relativo alla prevenzione dei reati, per cui basterebbe, sul piano operativo, interessare preventivamente i predetti organi, che svolgono tra l'altro anche compiti di polizia giudiziaria, sensibilizzandoli circa i loro precisi doveri per ottenere lo stesso pratico risultato, forse addirittura con minori garanzie per l'imputato.

Occorre, infine, precisare che anche un eventuale spostamento di pochi minuti dei programmi diffusi in sede locale rispetto agli orari adottati per la trasmissione su tutto il territorio nazionale non eliminerebbe il problema. La questione, invero, non sorge, in quanto nessuna istanza è stata fatta in tal senso, ma un chiarimento è necessario in relazione a ciò che il responsabile dell'emittente Teletorino (Canale 5) ha dichiarato spontaneamente ai verbalizzanti del circolo costruzioni e a ciò che emerge nella memoria difensiva del 20 aprile 1986. Orbene, come risulta di assoluta evidenza, il testo dell'art. 195 cod. postale non punisce la diffusione di programmi in contemporanea e con le menzionate decisioni della Corte Costituzionale, in cui si è riconosciuta la liceità delle trasmissioni radio-televisive in ambito locale, non si è fatto esplicito riferimento ad un divieto per le interconnessioni tra più emittenti in simultanea programmazione. Questa della contemporaneità o meno dei programmi diffusi ben oltre l'ambito locale, è questione strettamente collegata al problema della liceità *tout-court* dell'interconnessione funzionale ed è stata sollevata ed è sorta proprio ad opera di chi, servendosi dell'interconnessione funzionale, aveva interesse ad evitare che il problema venisse esaminato nella sua reale e globale portata, richiamando, invece, l'attenzione sulla non perfetta coincidenza degli orari di trasmissione tra le varie emittenti interconnesse, al fine di poter dimostrare, in tal modo, l'autonomia in ambito locale di ciascuna singola emittente. Richiamando ciò che si è osservato al riguardo dell'intercon-

nessione funzionale, vale la pena di ripetere, ancora una volta, l'indirizzo dettato dalla Corte Costituzionale a tal proposito, ricordando che la corte ha ritenuto ogni forma di interconnessione tra più emittenti pericolosa, che ha ritenuto di dover salvaguardare, rientrando tra le attività che lo Stato può riservare a se stesso nell'interesse dell'intera collettività, sia per l'esistenza del pluralismo dell'informazione che, con l'eventuale formazione di oligopoli, cesserebbe di essere tutelata.

Il problema vero, dunque, è verificare se le emittenti di cui si tratta siano autonome o meno in ambito locale ed il sintomo principale di tale autonomia è costituito proprio dalla programmazione che esse possono dare alle loro trasmissioni.

Una notevole autonomia di programmazione, in ambito locale, infatti, potrebbe significare anche indipendenza dell'emittente, a livello locale, rispetto alla rimanente parte del circuito televisivo. Ma si comprende bene come il ritardo o l'anticipo di pochi minuti di una stessa programmazione su scala nazionale non possa avere proprio alcun pratico rilievo;

ritenuto, proprio da ultimo, necessario dover fare qualche osservazione in relazione alla denuncia di conflitto positivo di competenza che i difensori di alcuni imputati hanno presentato in data 21 gennaio 1986. I predetti difensori, sul presupposto che anche il Pretore di Bari, a seguito dell'emissione della comunicazione giudiziaria di cui è stata allegata copia, proceda per lo stesso reato oggetto del presente procedimento ovvero per un reato con questo oggettivamente connesso hanno denunciato un conflitto positivo di competenza che dovrà essere risolto, a norma degli art. 51 ss. cod. proc. pen., dalla Suprema Corte di Cassazione. Non è, pertanto, compito di questo giudice valutare la fondatezza del denunciato conflitto, ma pare opportuno in questa sede ribadire come la semplice presentazione in cancelleria di una denuncia di conflitto di competenza non sia causa di sospensione del procedimento. A prescindere, infatti, dalle considerazioni precedentemente esposte in ordine alla necessità ed indifferibilità dell'adozione del presente provvedimento, vale la pena ricordare come, per costante

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 2 aprile 1974, Leuzzi e altri, *id.*, Rep. 1975, voce *Competenza penale*, n. 78; 19 novembre 1976, Gentile, Schiavone e altri, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 63; 22 dicembre 1976, Chierchia, *id.*, Rep. 1977, voce *Impugnazioni penali*, n. 11), si sia, appunto, precisato che il procedimento penale non solo non possa essere sospeso dalla presentazione della denuncia di conflitto, ma se ne spieghino con assoluta chiarezza anche le ragioni che inducono il Supremo Collegio alla affermazione di tale principio. Diversamente, infatti, la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Cassazione, « con la conseguente sospensione dell'attività processuale e gli ovvi inconvenienti, anche dannosissimi come in tema di decorrenza dei termini di custodia preventiva e di prescrizione; specialmente ove si consideri che denunce del genere possono essere chiaramente infondate e potrebbero essere altresì pretestuose e reiterate » assegnerebbe, di fatto, alle parti « la facoltà di sottrarre con semplice iniziativa la disponibilità dei processi ai giudici che li trattano... »;

ritenuto pertanto necessario, sia al fine di acquisire agli atti del procedimento la prova dei reati di cui si tratta, sia per evitare il pericolo dell'inquinamento probatorio, sia al fine di evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, procedere al sequestro delle cassette relative alle indicate trasmissioni televisive registrate da emittenti non torinesi e dell'attrezzatura tecnica necessaria alla loro diffusione, nonché dell'eventuale documentazione esistente relativa ai reati per i quali si procede e, ancora, al sequestro di tutti i ponti-radio utilizzati per trasmissioni oltre l'ambito locale, mediante l'interruzione di ogni relativo collegamento;

considerato, inoltre, che vi è il fondato sospetto che le eventuali cassette, apparecchiature tecniche e documentazione si trovino presso le sedi e gli studi di emissione delle emittenti torinesi;

ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza alla perquisizione dei predetti luoghi, affinché possano essere rintracciate tutte le cose di cui si è detto;

per questi motivi, visti gli art. 332 ss. cod. proc. pen., visti gli art. 337 ss. cod. proc. pen., visto l'art. 219 cod. roc. pen., ordina il sequestro degli impianti e

apparecchi necessari a collegamenti per trasmissioni televisive oltre l'ambito locale, come in premessa specificato.

Ordina la perquisizione dei luoghi ed il sequestro delle cose pertinenti al reato in essi eventualmente rintracciate, negli studi di trasmissione delle emittenti con sede di Torino, come in premessa specificato;

(*Omissis*).

TRIBUNALE TORINO (ord.)

31 GENNAIO 1986

PRESIDENTE EST.: MACCARIO

RICORRENTE: A.

Sequestro per il procedimento penale • Emittenti televisive private • Interconnessione funzionale • Reato • Insussistenza • Provvedimento di sequestro • Revoca.

È illegittimo, e va revocato, il provvedimento pretorile di sequestro di supporti magnetici e documenti emesso a carico di emittenti televisive private che mettono in onda, contemporaneamente ad altre stazioni, trasmissioni preregistrate, in quanto manca il necessario presupposto della commissione di un reato.

(Omissis).

Il sequestro è stato eseguito il 22 gennaio 1986 e la richiesta di riesame presentata il 24 gennaio 1986, pertanto la stessa è rituale ai sensi dell'art. 343-bis, comma 3, cod. proc. pen.

Al fine di consentire una miglior comprensione della complessa e controversa questione pare utile al Tribunale premettere all'esame del merito della richiesta un breve *excursus* legislativo e giurisprudenziale.

Con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 è stato sostituito il vecchio codice postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) e si è ribadita la validità del monopolio statale in materia di telecomunicazioni (v. in particolare l'art. 1). Immediatamente dopo la sua entrata in vigore sono sorti dubbi sulla legittimità costituzionale di tale scelta del legislatore di conservare il monopolio pubblico radiotelevisivo, ritenendosi che esso potesse contrastare con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3), di libertà di diffusione del pensiero (art. 21), d'iniziativa economica privata. La Corte Costituzionale, però, con due sentenze del 10 luglio 1974, nn. 225 e 226 (quest'ultima relativa alle tra-

smissioni via cavo) ha affermato la legittimità del monopolio pubblico per le trasmissioni radiofoniche e televisive alla stregua del principio sancito dall'art. 43 della Costituzione, dovendosi ravvisare nell'esercizio di tali trasmissioni un servizio pubblico avente carattere di preminente interesse generale, sul presupposto della limitatezza dei canali e delle frequenze disponibili e della conseguente esigenza che una loro utilizzazione da parte dei privati non mettesse in pericolo detto servizio pubblico. La corte tuttavia avvertiva il legislatore che perché il monopolio pubblico non potesse considerarsi lesivo di altri principi costituzionali occorreva procedere ad una migliore disciplina della materia. È stata quindi emanata la legge 14 aprile 1975, n. 103, che ha riaffermato la permanenza del monopolio pubblico, introducendo però una serie di norme volte a garantire « l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali » del servizio (art. 1), e che ha riformulato il testo di alcune norme del precedente d.P.R. n. 156, in particolare (con l'art. 45) la norma incriminatrice dell'art. 195. Tale articolo, nel nuovo testo, punisce con arresto e ammenda chiunque installi, stabilisca od eserciti, senza aver prima ottenuto la relativa concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione statale, un impianto di telecomunicazioni, o chi installi od eserciti, senza avere la prescritta autorizzazione, un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali.

Nuovamente si è, però, sollevata questione di illegittimità costituzionale di tale art. 45 legge n. 103, in connessione con gli artt. 1 e 2, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che tutela la libera manifestazione e diffusione del pensiero. La Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 202 (*id.*, 1976, I, 2066), pur non intaccando il principio del monopolio statale per le trasmissioni in ambito nazionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 45 legge 14 aprile 1975, n. 103 nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente « l'ambito locale ».

In sostanza la corte ha dichiarato l'illegittimità delle norme che garantivano il monopolio statale delle trasmissioni anche su scala locale, sul presupposto che, dovendosi abbandonare, alla luce delle nuove cognizioni tecniche e delle realizzazioni pratiche esistenti, la tesi della limitatezza delle frequenze utilizzabili per le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala locale, verrebbe meno il presupposto giustificativo del monopolio statale, le suddette norme contrasterebbero con l'art. 3 Cost., in quanto per le trasmissioni locali via etere esiste una disponibilità di spazio sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza pericoli del formarsi di monopoli privati (dato anche il costo non rilevante degli impianti occorrenti), sicché il non permettere tali trasmissioni comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza. Le norme in questione sarebbero state in contrasto anche con il principio tutelato dall'art. 21 della Costituzione, « giacché, esclusa la possibilità di monopoli od oligopoli per le trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste ultime trasmissioni possa giustificare quella grave compromissione del fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma costituzionale, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta ».

Vero è che nella menzionata sentenza si è affermata l'esigenza di un'autorizzazione statale per la gestione e l'installazione di tali impianti trasmissivi in sede locale: però, dovendo queste trasmissioni essere libere, come forma di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, è evidente che si tratta di un'autorizzazione diversa da quella occorrente per trasmettere su scala nazionale. In quest'ultima ipotesi l'atto amministrativo è assolutamente discrezionale, mentre nella prima si tratta di un atto che la stessa sentenza ha dichiarato non meramente discrezionale, bensì vincolato, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla legge. La corte, infatti, considerato che il riconoscimento del diritto di iniziativa privata nell'ambito locale deve concorrere con il servizio pubblico di preminente interesse generale, ha pure affermato « la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvede-

re all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale... e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione ». In particolare il legislatore dovrebbe stabilire le caratteristiche tecniche degli impianti e le relative zone di servizio, la specificazione delle frequenze e dei canali utilizzabili, l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio (il cui carattere locale deve essere ricollegato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico, socio-economico, senza restrizioni tali da vanificare l'esercizio stesso), indicare accorgimenti tecnici che impediscano di turbare il regolare svolgimento del servizio statale, dettare le condizioni necessarie perché l'esercizio del diritto non dia luogo a forme di concentrazione tali da favorire l'insorgenza di monopoli od oligopoli privati.

L'invito esplicito al legislatore perché intervenisse, adeguandosi alle indicazioni fornitegli, è, tuttavia, rimasto inascoltato, come ebbe a lamentare apertamente la successiva sentenza della Corte Costituzionale del 22 luglio 1981, n. 148 (*id.*, 1981, I, 2094), con la quale è stata nuovamente respinta l'eccezione di incostituzionalità del monopolio statale su scala nazionale, per il motivo che « mentre nell'ambito locale la pluralità delle emittenti, di diversi e contrastanti indirizzi, esclude il pericolo di una potenziale capacità di influenzare, comportando la violazione dell'art. 21 della Costituzione, tale pericolo si manifesterebbe... qualora l'emittenza privata si estendesse a tutto il territorio nazionale... attribuendo al soggetto operante in regime di monopolio od oligopolio la paventata posizione di preminenza, comportante la compressione della libertà di manifestazione del pensiero di tutti gli altri soggetti di minor potenzialità economica », sicché le trasmissioni su scala nazionale possono essere riservate allo Stato « in vista del fine di utilità generale di evitare l'accentramento nell'emittente radiotelevisiva di monopolio od oligopolio privato ». E l'ultima pronuncia dei giudici costituzionali in materia (Corte Cost. 30 luglio 1984, n. 237, *id.*,

1984, I, 2049) ha nuovamente deplorato « la situazione anomala (e, ci si augura, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 di questa corte come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunciata che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinata alla concessione o all'autorizzazione governativa », ma ha ribadito che dalla normativa vigente emerge una regola generale per la quale « ...la trasmissione via etere su scala locale, esercitata dai privati, per effetto della citata sentenza n. 202 del 1976, è assolutamente libera, nel senso che si svolge in regime di totale carenza legislativa.

Nel frattempo, prendendo lo spunto da queste pronunce, erano proliferate le emittenti televisive private, e si era andato diffondendo il fenomeno della c.d. « interconnessione », consistente in ciò, che alcune emittenti hanno superato il limite dell'ambito locale, utilizzando collegamenti tra gli impianti mediante ponti-radio (« connessione strutturale o impiantistica ») o inviando alle emittenti consociate programmi pre-registrati da mandare in onda contemporaneamente, secondo programmi validi per tutto il territorio coperto da tali emittenti (« interconnessione funzionale »).

Su tale fenomeno con le menzionate sentenze la Corte Costituzionale non si è pronunciata. Vi è stata invece giurisprudenza contrastante dei giudici di merito, specificamente riguardo alla legittimità, che, non comportando collegamento di impianti, parrebbe non essere stata oggetto delle pronunce della Corte Costituzionale riaffermanti la riserva al monopolio statale delle trasmissioni eccedenti l'ambito locale. Ne hanno affermato la legittimità Pret. Milano 18 ottobre 1983 (*id.*, 1984, II, 83), Pret. Napoli 5 settembre 1983 (*ibid.*, 269), Pret. Firenze 29 giugno 1983 (*ibid.*, 270), Pret. Pescara 7 giugno 1983 (*ibid.*), Pret. Portici 20 novembre 1982 (*ibid.*), Pret. Bari 30 gennaio 1980 (*id.*, 1980, I, 515) e 26 luglio 1982 (*id.*, 1983, I, 240); soprattutto fondandosi sulla tesi secondo cui l'art. 195 d.P.R. n. 156, alla luce delle più volte ricordate sentenze della Corte Costituzionale, sarebbe ormai una norma la cui parte precettiva è assolutamente incerta non potendosi conoscere che co-

sa la corte abbia inteso per « ambito locale », essendone la definizione rimessa ad un per ora inesistente intervento legislativo, e non potendosi riconoscere al giudice di merito il potere di definire il concetto e di ampliare così o di restringere discrezionalmente la portata incriminatrice del precetto. Non è mancato chi, in dottrina, si è basato sulla così detta efficacia « ablativa » delle sentenze di parziale incostituzionalità, nel senso che esse non vincolano il giudice ordinario per la parte relativa all'integrazione del precetto o della sanzione, vigendo nell'ordinamento penale il principio di stretta legalità, che demanda al legislatore la delimitazione delle fattispecie incriminanti e delle relative sanzioni (cfr. pure Cass. 22 novembre 1974, Bindi, *id.*, 1975, II, 16, tendenza, per altro, in seguito invertita con sent. Sez. III, 28 febbraio 1981), per giungere in tal modo a negare il persistente vigore del suddetto art. 195. Tesi, per la verità, scarsamente convincente, perché con la nota sent. 202 del 1976 la Corte Costituzionale si è limitata a ridurre la portata incriminatrice di precetti già presenti nell'ordinamento (e, comunque, le sentenze additive sono costituzionalmente necessarie per supplire alla mancanza di norme indispensabili per eliminare il vizio di incostituzionalità), e perché la stessa sentenza n. 237 del 30 luglio 1984 della Corte ha ribadito la vigenza e l'efficacia dell'art. 195 (« D'altra parte le esigenze di garanzia e pluralismo dell'informazione e, in genere, della libertà di manifestazione del pensiero, poste a base della sent. 202 del 1976, non possono valere per le residue ipotesi tuttora previste dall'art. 195 che riguardano collegamenti diretti tra determinati apparecchi o stazioni trasmettenti e riceventi... »). Hanno, invece, negato la legittimità della interconnessione funzionale Pret. Palestrina 1° giugno 1982 (*id.*, 1984, II, 84), Pret. Genova 19 gennaio 1984 (*ibid.*, 269), Pret. Palermo 29 ottobre 1983 (*ibid.*), Pret. Roma 20 luglio 1984 (*ibid.*, 508) (riformata, però, da Trib. Roma 13 dicembre 1985, *id.*, 1986, II, 229), sostenendo il diritto e, anzi, l'obbligo del giudice di merito, in assenza di precisi apporti legislativi in materia, di definire il concetto di « ambito locale » richiamato dalla norma alla luce delle decisioni del giudice costituzionale, e

ravvisando un'eccedenza da tale ambito tutte le volte che le trasmissioni, attraverso l'espedito dell'interconnessione, travalichino i confini regionali.

Il legislatore si è visto così costretto ad intervenire con una normazione d'urgenza, anche per far fronte alle turbative e allo sconcerto dell'opinione pubblica in seguito all'adozione, da parte di taluni pretori aderenti alla tesi della illegittimità della interconnessione funzionale, di provvedimenti di sequestro e di disattivazione di alcuni noti *networks* trasmettenti in ambito nazionale in forza del disposto dell'art. 219 cod. proc. pen., ed ha emanato prima il d.l. 20 ottobre 1984, n. 694, non convertito in legge dalla camera nella seduta del 28 ottobre 1984, e poi il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, successivamente prorogato dal d.l. 1° giugno 1985, n. 327, convertito in legge 2 agosto 1985, n. 397.

Al riguardo giova subito considerare che con il cit. d.l. n. 694 e, più ancora, con la legge di conversione n. 10, il legislatore non si è limitato a stabilire una disciplina transitoria o temporanea delle situazioni di interconnessione strutturale e funzionale in atto (si vedrà meglio in seguito il valore di tale disciplina), ma ha dettato i lineamenti istituzionali dell'intero sistema televisivo del paese, rifondando tale sistema nel senso di un sistema misto, di emittenza pubblica e privata, uniformato agli stessi principi di libertà e di pluralismo, così come hanno sostenuto i difensori dell'imputato nei motivi allegati alla richiesta di riesame. In effetti nell'art. 1 si afferma la permanenza della riserva statale sulla radiodiffusione sull'intero territorio nazionale con qualsiasi mezzo, da esercitarsi mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica, l'ammissione nel sistema di un'attività di radiodiffusione sonora e televisiva privata, nazionale e locale, la cui disciplina dovrà essere prevista dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo (così come, del resto, la futura disciplina del servizio pubblico nazionale), venendo in tal guisa ad affermare inequivocabilmente la compatibilità tra monopolio pubblico ed emittenza privata per quel che attiene alle trasmissioni nazionali. Nell'art. 2 si articola l'emittenza privata nella duplice dimensione,

locale (con la previsione dei « bacini di utenza ») e nazionale (sull'intero territorio). Negli artt. 1, ult. comma, e soprattutto 4 viene disciplinata la rilevazione degli impianti realizzati dai privati e la utilizzazione degli elementi ricavati da tale censimento per definire i piani di assegnazione delle frequenze e i bacini di utenza. Con l'ultimo comma di tale art. 4 è prevista la depenalizzazione concreta (non punibilità) delle violazioni amministrative e penali dell'art. 195 d.P.R. n. 156/73 commesse prima dell'entrata in vigore della legge. Infine con l'art. 3 si pongono norme asseritamente transitorie per consentire « sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » la prosecuzione « dell'attività delle singole emittenti RTV private con gli impianti diffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984 », per consentire provvisoriamente « per ogni singola emittente ponti-radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto », per consentire « la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti », per imporre alle emittenti TV l'obbligo di riservare una parte del tempo dedicato alla trasmissione di films a quelli di produzione nazionale o di paesi della CEE, percentuale elevata (salvo quanto disposto dalla legge generale) dal 25% al 40% a partire dal 1° luglio 1986.

Con riferimento alla presente richiesta di riesame si tratta ora di stabilire quale sia l'efficacia cronologica di tali disposizioni dell'art. 3, e particolarmente di quella del comma 3 (che regola l'interconnessione funzionale), e, cioè, di stabilire se esse siano o no ancora in vigore dopo la scadenza del termine massimo di proroga della legge (31 dicembre 1985), come fissato dalla legge di proroga n. 397 del 1985, a sua volta non più prorogata.

Il pretore nel decreto di cui si chiede il riesame ha esplicitamente escluso tale attuale vigenza, rifacendosi sia alle ragioni di necessità e di urgenza che avevano indotto il legislatore ad intervenire (l'« oscuramento allora in corso, a seguito di provvedimento dell'a.g., di alcuni

networks nazionali »), sia al valore interpretativo di quanto disposto nel comma 1 da riconoscersi ai due commi successivi, sia sottolineando gli « effetti devastanti » cui si perverrebbe con la tesi contraria propugnata dalla difesa.

Dall'altra parte si è invece obiettato che il termine semestrale di cui all'art. 3, comma 1, legge cit. ha finalità politica e carattere meramente ordinario. A tale conclusione si perviene osservando che la legge n. 10/85 ha assegnato ai privati già esercenti impianti di radiodiffusione circolare un termine di tre mesi per comunicare al ministero le caratteristiche degli impianti stessi: quindi tutto il successivo lavoro di pianificazione e quello parlamentare di approvazione della legge generale si sarebbero dovuti compiere in soli tre mesi per rispettare la scadenza, termine assolutamente inadeguato ed incompatibile con i « tempi tecnici », il che dimostrerebbe che il termine di sei mesi fu stabilito solo per impegnare la volontà politica del governo all'attuazione della nuova e completa regolamentazione; relativamente al carattere meramente ordinario del termine in questione si cita pure l'opinione espressa dal relatore durante i lavori parlamentari di approvazione del decreto di proroga al 31 dicembre 1985. Trattasi, invero, di argomentazioni piuttosto deboli, sia perché non è dato di comprendere quale valore politico si volesse attribuire ad un termine palesemente inadeguato a permettere la realizzazione della progettata riforma, sia perché, come esattamente rilevato dal Pretore nel suo decreto di sequestro, le opinioni e le discussioni durante i lavori preparatori di una legge hanno ben scarso valore per stabilirne il significato e l'ambito di efficacia, apparendo decisiva la sua rilevanza generale ed obiettiva. Detto per inciso, però, di tale criterio occorre fare esatta applicazione anche alla tesi del Pretore che pretende di ricavare la temporaneità del comma 3 della legge cit. dalla considerazione delle ragioni pratiche di necessità ed urgenza che avevano indotto il governo ad emanare il provvedimento. In realtà anche a tal proposito occorre prescindere da tali ragioni per fondarsi sull'entità obiettiva della norma. Ed è bene dire subito, nel contesto di tale discorso, che identico conto si deve fare della richiamata, da parte della difesa, inter-

pretazione autentica del governo su tale comma 3 contenuta nel comunicato 9 gennaio 1986, laddove esplicitamente si afferma che questa norma consente « la trasmissione in contemporanea ad opera di più emittenti di uno stesso programma pre-registrato senza sottoporre questa norma, così come ripetutamente e da più parti sottolineato nel dibattito parlamentare, ad alcun termine ». Come ben si comprende è lo stesso discorso fondato sulla rilevanza del dibattito parlamentare e, per di più, reso ancor meno apprezzabile dal momento estramamente sospetto in cui il comunicato che pretende di essere interpretativo è stato emesso, vale a dire quando ormai erano partite le prime diffide del Pretore ad alcune emittenti televisive private.

In realtà esistono dei criteri di natura letterale, sistematica e razionale che permettono di stabilire l'efficacia nel tempo delle norme in cui all'art. 3 legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Per quanto attiene al criterio letterale va osservato che l'art. 3 reca il titolo « norme transitorie » e che, secondo la migliore dottrina, norme di questo tipo, contrariamente all'opinione del Pretore, non possono essere a tempo determinato, essendo destinate a regolare un periodo di transizione tra una vecchia ed una nuova normativa e, quindi, a durare fino all'entrata in vigore della seconda. Partendo da questo assunto si è da più parti sostenuto che anche la disposizione del comma 1 avrebbe una durata illimitata, del tutto svincolata dalla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per quanto attiene alla persistente legittimità, anche dopo la scadenza di detto termine della c.d. interconnessione strutturale. Ciò anche e soprattutto per un complesso di ragioni e di motivi che, esulando tale tipo di interconnessione dall'oggetto della questione sottoposta a riesame, appare sufficiente rapidamente elencare: anzitutto il contrasto fra la pretesa illegittimità di una tale interconnessione e lo spirito di tutta la legge, pacificamente volta, come già rilevato, ad introdurre un sistema misto di emittenza pubblica e privata anche a livello nazionale; in secondo luogo l'assurdità di una disciplina che, come risulta dal successivo art. 4, non si limita ad imporre ai privati un obbligo di censimento degli impianti già da essi

gestiti, ma li valorizza assumendoli quali elementi idonei per la definizione dei piani e per la determinazione dei bacini di utenza e poi pretenderebbe, alla scadenza dei sei mesi, di ritenere illegittima la prosecuzione dell'attività delle emittenti private con gli stessi impianti; inoltre l'impossibilità concettuale di ritenere precedentemente all'intervento della legge in questione illecita tale attività di interconnessione strutturale, con risultato di doverla poi considerare tale anche alla scadenza del termine indicato dalla legge, perché in tal caso si verrebbe ad ammettere che il legislatore ha inteso scriminare per un limitato periodo di tempo una condotta obiettivamente illecita; infine la conseguenza che, interpretando tale comma 1 nel senso di attribuire una sorta di legittimazione provvisoria all'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata in qualunque forma e con qualunque mezzo tecnico, si arriverebbe a dover ritenere illegittimo, allo spirare dei sei mesi, qualunque esercizio di tale attività anche in ambito meramente locale, dato che la norma non distingue fra ambito locale ed extra-locale, il che sarebbe in palese contrasto con le più volte menzionate sentenze della Corte Costituzionale. Parrebbe preferibile, quindi, un'interpretazione della norma del comma 1 dell'art. 3 che ne ravvisasse lo scopo non nell'intento di legittimare in via provvisoria ciò che altrimenti sarebbe illegittimo, bensì in quello di consacrare una preesistente situazione di legittimità nei limiti in cui è già esistente e alle condizioni fissate nelle disposizioni successive, sicché la sua portata precettiva starebbe nel limitare le attività consentite a quelle svolte con gli impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984. In altre parole, oggetto dell'autorizzazione legislativa non sarebbe l'esercizio degli impianti quanto la loro gestione con quelle caratteristiche tecniche in gran parte irregolari in atto al 1° ottobre 1984, per i quali si prospettava quindi l'esigenza di una loro regolarizzazione entro la scadenza fissata.

Ad ogni modo, sempre stando all'interpretazione letterale, nel comma 1 dell'art. 3 in esame vi è un termine, così come vi è nel comma 2 per via del richiamo fatto « ai fini di quanto previsto dal precedente comma » in ordine al consenso « provvisoriamente » riconosciuto per

ogni singola emittente di disporre di ponti-radio, sicché si può fondatamente dubitare del carattere transitorio di tali norme, che si qualificano piuttosto come vere e proprie norme temporanee.

Non così, invece, la disposizione del comma 3, nel quale non è contenuta nessuna qualifica di provvisorietà né richiamata alcuna scadenza. E, alla luce del significato più sopra attribuito al termine di cui al comma 1, si spiega benissimo tale mancata previsione di una scadenza nonché l'impossibilità di estenderci quella stabilita per i primi due commi: regolando tale disposizione la interconnessione funzionale, che non impiega né impianti collegati né ponti-radio, non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale, sotto tale profilo, a stabilire un termine fino al quale ne sia consentita l'utilizzazione anche se irregolare in attesa di una regolarizzazione programmaticamente inserita in una scadenza. Anzi, secondo un certo punto di vista, proprio la mancata previsione di un termine di efficacia giustifica l'autonomia della disposizione del comma 3 dell'art. 3, perché, essendo evidente che nel riconoscimento concesso dal 1° comma alle emittenti private della facoltà di proseguire l'attività con gli impianti in funzione alla data del 1° ottobre 1984 e con i ponti radio a tali fini necessari, sarebbe implicitamente ricompreso anche quello di trasmettere in contemporanea programmi pre-registrati (dato che tale esercizio di per sé non può mai determinare situazioni di incompatibilità tecniche con i pubblici servizi), solo l'intento di sottrarre la disciplina delle trasmissioni in contemporanea al limite temporale fornisce un senso all'autonomia di previsione normativa.

A ritenere esteso a tutti i commi successivi il limite temporale stabilito nei primi due si oppone pure una considerazione di ordine sistematico. Il comma 4 fa obbligo alle emittenti TV di riservare una quota del tempo dedicato alla trasmissione di films a quelli di produzione nazionale o comunitaria, prevedendo un aumento di tale percentuale « salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo » a partire dal 1° luglio 1986. A parte la clausola del tutto pleonastica della riserva legislativa (essendo ovvio che una legge successiva potrà abrogare o modificare quella prece-

dente), tale prescrizione, oltre a confermare che il legislatore suppone esistenti e funzionali (ovviamente in modo legittimo, perché altrimenti non vi si imporrebbero oneri da rispettare) le emittenti TV private, senza distinzioni di sorta, oltre il limite della scadenza dei sei mesi, supera ampiamente tale scadenza, il che denota che la stessa non vi si può riferire. Ed allora non vi è nessun'impossibilità concettuale a ritenere che anche il comma 3 sia svincolato da limiti temporali, tanto più che, come già rilevato, ciò risponde alla formulazione letterale, alla funzione che vi deve attribuire, all'aspetto non già tecnico bensì esclusivamente « ideologico » (per usare l'espressione adottata nei motivi che sostengono la richiesta di riesame) dell'impresa televisiva che ne costituisce l'oggetto.

Un ulteriore argomento a favore della tesi dell'assenza di limiti temporali nella norma del comma 3 dell'art. 3 lo si ricava dalla natura interpretativa che dovrebbe riconoscersi a tale disposizione. Infatti, come esattamente osservato dalla difesa, per sostenere che l'art. 195 cod. postale vieta l'interconnessione funzionale bisogna interpretare tale norma in modo da ricomprendere nelle condotte vietate (oltre all'installazione e all'esercizio di un impianto ripetitore via etere) anche la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma nello stesso orario: ed allora è evidente che con il comma 3 dell'art. 3 cit. il legislatore ha inteso contrastare simile interpretazione, dettando appunto una norma interpretativa. Come tale quest'ultima non può avere una durata predeterminata e comunque temporanea, perché per sua natura è destinata a sovrapporsi logicamente a quella da interpretare e quindi deve poterlo fare per tutto il tempo per cui la stessa permane in vigore. Tra l'altro, questo argomento offre anche lo spunto per replicare ad un'osservazione acuta ma indubbiamente suggestiva della p.c. ANTI, quella secondo la quale il più volte citato comma 3 non prevede la diffusione su scala nazionale. A parte la considerazione che, se così fosse, allora anche il decreto di sequestro del pretore, oltre che motivato sul venir meno di un presupposto essenziale per la legittimazione delle trasmissioni effettuate col sistema della « cassettazione » al di là dall'ambito locale (la persi-

stente operatività di detto comma 3) che invece non avrebbe mai avuto nessun valore, sarebbe quanto meno inspiegabilmente tardivo, posto che la trasmissione su scala nazionale da parte dei *networks* incriminati era sotto gli occhi di tutti i cittadini (e quindi anche dell'a.g.) da tempo, la tesi non convince. Infatti, oltre che a causa del contesto legislativo in cui la norma è inserita e delle ragioni che lo sorreggono, proprio a causa della sua natura e della sua funzione interpretativa la norma in questione non può non avere per oggetto le trasmissioni su scala nazionale, perché l'esigenza interpretativa dell'art. 195 cod. postale si riferiva appunto a queste ultime, per quelle su scala locale essendo esaurienti e non controverse le pronunce della Corte Costituzionale già intervenute. Senza contare che, per esaurire l'obiezione della p.c., il fatto stesso che nella norma si parli di « più emittenti » lascia agevolmente comprendere che ci si intende riferire a trasmissioni eccedenti l'ambito locale, sia perché di regola una singola emittente copre di per sé un ambito locale, sia perché se ci si fosse voluti riferire ad un'interconnessione ricompresa in ambito locale (a parte tutte le questioni sulla definizione di tale spazio, mancando un'adeguata normativa, motivo per cui pare ragionevole ritenere che qualche indicazione il legislatore l'avrebbe pur data) la norma, come già detto, sarebbe inutile.

Ma l'elemento fondamentale che consente di sostenere l'attuale e non temporanea legittimità delle trasmissioni interconnesse mediante il sistema a cassettazione è quello razionale. Come già più sopra evidenziato, con la legge 4 febbraio 1985, n. 10 il legislatore ha inteso introdurre un sistema di emittenza TV misto, perché, dopo aver riaffermato la riserva a favore dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale, ha demandato alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo la disciplina dell'emittenza privata, « nazionale e locale », con ciò riconoscendone apertamente (anzi, dandone per scontata) la liceità senza limitazioni spaziali (vedasi l'art. 1). Nell'art. 3 ha risolto i problemi derivanti dall'attuale mancanza della auspicata legge generale e li ha risolti, sotto il profilo cronologico, con scansioni rispondenti a criteri razionali

(o comunque da esso legislatore assunti come tali) che fossero rispondenti a loro volta alle linee dalla stessa legge tracciate circa il futuro assetto del sistema, e ad esigenze di ordine pratico. In quest'ottica si è consentita la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private con gli impianti già in funzione alla data già presa come punto di partenza dal precedente d.P.R. 20 ottobre 1984 non convertito, con il limite massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dato che contemporaneamente si è stabilito per gli stessi privati l'obbligo di denunciare entro tre mesi natura, consistenza e caratteristiche di tali impianti allo scopo (v. art. 1, comma 2) di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze e per la determinazione dei bacini di utenza. Si è inteso, in sostanza, assumere come base di partenza per la redazione del piano di sistemazione dell'emittenza pubblica e privata le realizzazioni già esistenti per controllarne la compatibilità con gli indirizzi del piano ed imporre le necessarie regolarizzazioni, e all'uopo si è fissato un termine massimo per la prosecuzione dell'attività delle emittenti private con gli impianti in atto sia per evitare nuove installazioni o modifiche successive sia ritenendolo congruo con la progettata attività di pianificazione. Al fine di rendere possibile la suddetta prosecuzione di attività si sono provvisoriamente consentiti (per una durata che logicamente va intesa come corrispondente a quella dell'attività) i ponti radio già in atto. Quindi con il comma 4 dello stesso art. 3 si è posto un limite temporale diverso per l'elevazione al 40% del tempo di trasmissione di films da dedicarsi dalle emittenti TV alla produzione nazionale e comunitaria, perché tale termine (più lungo di quello del comma 1) è apparso rispondente alle esigenze di gestione aziendale e di politica commerciale cui devono informarsi tali imprese. Infine con il comma 3 si sono volute dichiarare espressamente consentite (per dirimere le controversie in proposito insorte) le trasmissioni di identici programmi registrati anche contemporanee e lo si è fatto senza fissare alcune termine di scadenza perché, in effetti, di un limite cronologico non si avvertiva alcuna esigenza. Ciò

perché si tratta di trasmissioni di natura del tutto diversa da quelle realizzabili mediante l'interconnessione degli impianti, in quanto non comportano l'utilizzazione di frequenze su scala nazionale e, pertanto, non determinano il pericolo che si creino invasioni dello spazio altrui, soprattutto di quello riservato ai pubblici servizi, od occupazioni di più frequenze, o, più in generale, che si incida sulla altrui libertà di trasmissione. Né alle medesime sono ricollegabili quei problemi relativi alla necessità di poter disporre di uno stabile punto di partenza per la redazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui si è detto. Sicché in siffatta situazione l'imposizione di un limite temporale alla legittimità delle trasmissioni non avrebbe avuto alcun valido supporto razionale, mentre avrebbe potuto configurarsi come un'inutile, e perciò illegittima, compressione del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero.

Accertato che la norma che consente l'interconnessione funzionale tra più emittenti è tuttora efficace, occorre verificare se essa sia anche rispondente ai dettami costituzionali, perché in caso contrario potrebbe essere impugnata per illegittimità (così, infatti, ha già fatto il Pretore di Torino con ordinanza 25 febbraio 1985, e, prima ancora, aveva fatto il Tribunale di Roma con ordinanza 25 ottobre 1984, *id.*, 1985, II, 544, relativamente all'art. 1 d.l. 20 ottobre 1984, n. 694).

Non dubita il tribunale che al quesito si possa dare risposta affermativa. La Corte Costituzionale con le più volte menzionate sentenze si è giustamente preoccupata di confermare che la facoltà di trasmettere in ambito nazionale per le emittenti private resti subordinata all'ottenimento di una concessione od autorizzazione amministrativa (e così pure quella su scala locale quando il legislatore abbia provveduto a predisporre l'apposita normativa) al fine di evitare che, data la limitatezza delle frequenze utilizzabili, si possano formare concentrazioni monopolistiche capaci di incidere sulla formazione dell'opinione pubblica attraverso la potenzialità economica di cui disporrebbero e i rilevanti mezzi che potrebbero di conseguenza impiegare. È, però, evidente che si tratti di condizioni collegate tra di esse, che debbono conte-

stualmente sussistere perché si possa affermare di trovarsi in presenza di una delle ipotesi di incostituzionalità. Nella specie, invece, si è già evidenziato come non si possa parlare di utilizzazione di frequenze che travalichino l'ambito locale (dal punto di vista tecnico si è in presenza di più emittenti che trasmettono uno stesso programma ciascuna nel proprio ambito). È certo che l'uso dell'interconnessione e di qualsivoglia altro strumento di collegamento tra varie emittenti (e, quindi, anche quello della trasmissione in contemporanea di uno stesso programma registrato su tutto il territorio nazionale) può favorire la formazione di tali monopoli od oligopoli privati: del resto una tale situazione è ormai sotto gli occhi di tutti e in essa si collocano benissimo le società di cui l'imputato è legale rappresentante. Ed è pure certo che tali concentrazioni qualificano il circuito gestito e determinano l'afflusso di proventi e di risorse sullo stesso, attraverso i contratti pubblicitari, innescando la spirale di un sempre maggior sviluppo della concentrazione a detrimento delle imprese minori, che si vedono sfuggire via via i proventi. Ciò specialmente quando fra tutte le emittenti connesse i programmi siano apprestati da una sola di esse (o da una direzione comune), come nella specie, con la possibilità di acquistare programmi di sempre maggior interesse e forte richiamo per il pubblico, con correlativa crescita della *audience*. È un fenomeno che sotto l'aspetto economico non pare del tutto accettabile e che anche sotto il profilo giuridico il legislatore farà bene a regolamentare per evitare facili abusi.

Tuttavia perché un cotal sistema possa essere tacciato di incostituzionalità occorrono due condizioni, già più sopra indicate e, ad avviso del tribunale, non riscontrabili nel caso in esame: la messa in pericolo con le modalità ricordate dalla corte del monopolio statale e la « potenziale capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico... che si risolverebbe nella violazione dell'art. 21 della Costituzione... » (cfr. Corte Cost., sent. 148/81 cit.) attraverso la compressione della libertà di manifestazione del pensiero di tutti gli altri soggetti dotati di minor potenzialità economica ed operativa e la conseguente « incidenza sulla formazione dell'opi-

nione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali ». Ma, anche prescindendo dalla pur doverosa considerazione che a proposito del possibile pericolo per il monopolio pubblico sarebbe pur sempre da tener presente che il legislatore potrebbe anche rinunciare in parte o anche in tutto al monopolio pubblico, senza per questo violare i principi costituzionali, perché l'art. 13 della Costituzione non stabilisce una riserva obbligatoria di monopolio a favore dello Stato neppure nei servizi pubblici essenziali o nelle fonti di energia o di quelle situazioni monopolistiche che abbiano carattere di preminente interesse generale (infatti l'articolo in questione si limita a statuire che « ai fini di utilità generale » la legge « può » riservare o trasferire allo Stato le imprese che si riferiscono a quei servizi o a quelle situazioni), nel caso della interconnessione funzionale non sussistono le condizioni indicate. Infatti va tenuto presente che con la trasmissione anche contemporanea di cassette registrate non si può trasmettere in diretta, che è la forma principale di televisione, anzi l'unica vera, in quanto la sola capace di portare a conoscenza del pubblico gli avvenimenti nel momento stesso del loro accadimento, e quindi la più idonea ad influenzare l'opinione pubblica. Se a questo si aggiunge che fino al momento attuale l'emittenza privata è esclusa dalla trasmissione dei notiziari, riservati esclusivamente a quella pubblica (e che, accompagnati dai commenti ed opportunamente redatti e distribuiti, sono gli strumenti di gran lunga più idonei a formare la pubblica opinione), riesce assai difficile comprendere, se non si vuole forzare la realtà, come tale emittenza privata, locale o nazionale, possa mettere in pericolo il monopolio pubblico. Quanto alla compromissione dell'altrui libertà di manifestazione del proprio pensiero che sarebbe esercitabile dai *networks* attraverso la c.d. interconnessione funzionale, per quello che è stato ora detto appare assai opinabile, e, comunque, avvenendo necessariamente (anche secondo il punto di vista del giudice costituzionale) mediante l'acquisizione della capacità esclusiva o per lo meno predominante di influenzare l'opinione pubblica, la si potrebbe ravvisare rilevante solo qualora a tali *networks* si dovesse riconoscere veramente questa

capacità di influenza (ciò che allo stato attuale è tutto da discutere) e qualora la stessa, per il fatto di esercitarsi su scala nazionale, assumesse caratteristiche tali da farle riconoscere una natura diversa da quella di cui sono pure dotate le emittenze che trasmettono in ambito locale. Perché nessuno potrebbe negare, una volta imboccata questa strada, che anche in un ambito più ridotto di quello nazionale, ma di una certa estensione, si potrebbero verificare gli stessi inconvenienti. Viene qui in discussione tutta la problematica della definizione dell'ambito locale, e si comprende bene come sia preferibile quella tesi che, ad evitare interpretazioni discordanti della portata della norma incriminatrice dell'art. 195 cod. postale, ritiene demandata al legislatore la definizione di tale entità (soprattutto la concreta individuazione dei « bacini di utenza »). D'altra parte il diritto di esercitare l'attività di diffusione radiotelevisiva, in qualunque ambito, è, come il diritto di stampa, espressione tipica del principio di libera manifestazione (e diffusione) del pensiero, garantito a tutti (anche ai non cittadini) dall'art. 21 della Costituzione, e, come tale, può essere sacrificato o compreso solo in vista della salvaguardia dell'altrui diritto o di altri diritti di libertà, e ciò può essere fatto solo dalla legge. Ma non pare necessario che tale sacrificio debba avvenire con il divieto dell'interconnessione funzionale su scala nazionale, appunto perché essa non è strumento atto a ledere la riserva di monopolio dello Stato o a sopprimere l'altrui possibilità di manifestare il proprio pensiero, sia pure attraverso le difficoltà derivanti dalla necessità di competere con forze economicamente più potenti. Nessun rilievo ha in proposito l'obiezione della p.c. che, poiché queste emittenti connesse non producono programmi propri ma trasmettono opere di produzione di altri, in realtà non manifestano il proprio pensiero, bensì quello altrui, quindi non ricadono sotto la tutela dell'art. 21 della Costituzione. A parte tutte le considerazioni che si potrebbero fare riguardo alle emittenti operanti in ambito locale (il motivo che le rende lecite secondo la Corte Costituzionale è lo stesso principio che si desume dall'art. 21 della Costituzione), va obiettato che non è esatto che l'art. 21 tuteli solo la libertà di diffonde-

re il pensiero proprio e non quello altrui. La formulazione letterale apparentemente restrittiva si spiega, infatti, con ragioni di ordine storico, e, cioè, poiché anche nei regimi assolutistici e totalitari non era vietato diffondere l'altrui pensiero, purché fosse quello « ammesso », al legislatore costituente premeva solo sancire chiaramente che nel nostro ordinamento democratico è ammesso anche manifestare e diffondere il proprio. Né maggior consistenza ha l'ulteriore obiezione che nel caso in esame non si tratterebbe in realtà di più emittenti, bensì di una sola, in quanto facenti tutte parti di uno stesso gruppo. Prima di tutto non si può trascurare che giuridicamente si tratta pur sempre di società distinte, costituenti singole individualità giuridiche; in secondo luogo la norma parla solo di più emittenti in senso tecnico, come « punti di emissione ».

L'accertata inesistenza del reato esime questo tribunale dal dovere di esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale del pretore (comunque inammissibile in sede di richiesta di riesame di provvedimento istruttorio, non essendo l'eventuale incompetenza idonea a causare la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.) nonché le questioni concernenti l'applicabilità e il contenuto della disposizione dell'art. 219 cod. proc. pen.

Mancando il necessario presupposto di cui agli artt. 219 o 337 cod. proc. pen. (commissione di un reato), il provvedimento di sequestro adottato dal pretore è illegittimo e va revocato, con la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.